« Conversione in legge del Regio decreto-

LEGISLATURA XXVIII — 1ª SESSIONE 1929-32 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 DICEMBRE 1932

CLV" TORNATA

MARTEDI 6 DICEMBRE 1932 - Anno XI

Presidenza del Presidente FEDERZONI

	legge 6 giugno 1932, n. 695, che approva e rende esecutorio l'atto aggiuntivo 21 maggio 1932 per l'esecuzione della variante del tronco di penetrazione in Roma della ferrovia Roma-	
5484	«Conversione in legge del Regio decreto	5508
5492 5484	tori di prodotti orto-frutticoli ed agrumari, di essenze agrumarie e di fiori, contemplati dalla legge 31 dicembre 1931, n. 1806 » (1312) « Conversione in legge del Regio decreto-	5508
; 	vedimenti per le industrie e i commerci di Fiume » (1315)	5509
5505	legge 18 luglio 1932, n. 861, recante riduzione delle tasse di concessione governativa sulle licenze per trattenimenti danzanti negli alberghi (1317)	5509
550 6	termine del 30 giugno 1932, stabilito dal Re- gio decreto 28 marzo 1929, n. 499, per la rin- novazione delle ipoteche iscritte secondo le leggi anteriori dei territori annessi al Regno » (1318)	8509
5506 ,	legge 26 maggio 1932, n. 610, riguardante di- sposizioni per la eliminazione di disavanzi dei bilanci delle provincie dell'anno 1932 * (1319)	5510
5507 5508	« Conversione in legge del Regio decreto- legge 19 maggio 1932, n. 533, riguardante l'eso- nero dall'imposta sull'energia elettrica consu- mata a bordo delle navi » (1301) Broccardi	5507 5507 5607
	5492 5484 5505 5506	rende esecutorio l'atto aggiuntivo 21 maggio 1932 per l'esecuzione della variante del tronco di penetrazione iu Roma della ferrovia Roma-Civitacastellana-Viterbo » (1306) « Conversione in legge del Regio decretolegge 22 aprile 1932, n. 599, prorogante il termine per la istituzione degli albi di esportatori di prodotti orto-frutticoli ed agrumari, di essenze agrumarie e di fiori, contemplati dalla legge 31 dicembre 1931, n. 1806 » (1312) « Conversione in legge del Regio decretolegge 6 giugno 1932, n. 723, concernente provvedimenti per le industrie e i commerci di Fiume » (1315) « Conversione in legge del Regio decretolegge 18 luglio 1932, n. 861, recante riduzione delle tasse di concessione governativa sulle licenze per trattenimenti danzanti negli alberghi » (1317) « Conversione in legge del Regio decretolegge 16 giugno 1932, n. 714, che proroga il termine del 30 giugno 1932, stabilito dal Regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, per la rinnovazione delle ipoteche iscritte secondo le leggi anteriori dei territori annessi al Regno » (1318) « Conversione in legge del Regio decretolegge 26 maggio 1932, n. 610, riguardante disposizioni per la eliminazione di disavanzi dei bilanci dolle provincie dell'anno 1932 » (1319) (Discussione): « Conversione in legge del Regio decretolegge 19 maggio 1932, n. 533, riguardante l'esonero dall'imposta sull'energia elettrica consumata a bordo delle navi » (1301) BROCCARDI BERIO, relatore « Estensione della disciplina giuridica dei

Discussioni, f. 721

Tipografia del Senato

compartecipazione nel ramo di produzione	
agricola e di piccola affittanza • (523 - A)	**10
Presidente	5510
TANARI	5510 5510
Francesco Rota	5511 5511
Salvatore Gatti	5517
Longht	5520
Di Frassineto	5523
(Presentazione)	5492
Interpellanza:	
(Annuncio)	5525
Interrogazioni:	
(Annuncio)	5525
(Risposte scritte)	5531
Messaggi	5491
Nomine a ministri di Stato (dei senatori De Marinis, Mosconi, Albricci, del deputato Rocco e del marchese Dino Perrone Compagni)	5491
De Marinis, Mosconi, Albricci, del deputato	5491 5486
De Marinis, Mosconi, Albricci, del deputato Rocco e del marchese Dino Perrone Compagni)	•
De Marinis, Mosconi, Albricci, del deputato Rocco e del marchese Dino Perrone Compagni) Omaggi	5486 5486
De Marinis, Mosconi, Albricci, del deputato Rocco e del marchese Dino Perrone Compagni) Omaggi Per la celebrazione del Decennale.	5486 5486
De Marinis, Mosconi, Albricci, del deputato Rocco e del marchese Dino Perrone Compagni) Omaggi Per la celebrazione del Decennale. Registrazioni con riserva	5486 5486 5490
De Marinis, Mosconi, Albricci, del deputato Rocco e del marchese Dino Perrone Compagni) Omaggi	5486 5486 5490
De Marinis, Mosconi, Albricci, del deputato Rocco e del marchese Dino Perrone Compagni) Omaggi	5486 5486 5490 5527
De Marinis, Mosconi, Albricci, del deputato Rocco e del marchese Dino Perrone Compagni) Omaggi Per la celebrazione del Decennale. Registrazioni con riserva Relazioni: (Presentazione)	5486 5486 5490 5527
De Marinis, Mosconi, Albricci, del deputato Rocco e del marchese Dino Perrone Compagni) Omaggi	5486 5486 5490 5527 5500
De Marinis, Mosconi, Albricci, del deputato Rocco e del marchese Dino Perrone Compagni) Omaggi Per la celebrazione del Decennale. Registrazioni con riserva Relazioni: (Presentazione) 5499, Ringraziamenti. Uffici: (Riunione). (Sorteggio).	5486 5486 5490 5527 5500 5501
De Marinis, Mosconi, Albricci, del deputato Rocco e del marchese Dino Perrone Compagni) Omaggi	5486 5486 5490 5527 5500 5501

La seduta è aperta alle ore 16.

MARCELLO, *segretario*. Dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Anselmino per giorni 20; Della Noce per giorni 20; Guaccero per giorni 5; Nava per giorni 20; Pais per giorni 8; Passerini Napoleone per giorni 20; Sodorini per giorni 20; Suardo per giorni 1.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

Commemorazioni.

PRESIDENTE. Prima di ricominciare i nostri lavori, rivolgiamo, onorevoli colleghi, un pensiero e un reverente saluto alla memoria di coloro che ci lasciarono durante l'interruzione delle nostre adunanze.

Luigi Zappi non è più, e in quest'aula, ove contava soltanto amici, sarà lungamente rimpianto. Entrato fin dai giovani anni nella vita pubblica, fu sindaco, deputato per tre legislature e capo della parte costituzionale nella sua Imola, alternando vittorie e sconfitte con la stessa cavalleresca fierezza. Forte e bella figura di gentiluomo romagnolo, il marchese Zappi portò nelle lotte di partito quelle squisite virtù di lealtà e di cortesia che improntarono tutta la sua azione, sempre volta a opere di bene e agli interessi superiori del Paese. La sua natura generosa e combattiva di patriota ardentissimo lo aveva condotto ad essere fra i primi che nella nostra Assemblea accettarono fulenti la disciplina militante del Fascismo.

Alla Camera aveva pure appartenuto lungamente, conquistandovi una posizione particolare di autorità e di prestigio morale, Giustino Fortunato, cultore severo di studi storici ed economici, quasi sempre suggeriti al suo spirito da un profondo amore filiale verso la nativa Basilicata. Dei problemi del Mezzogiorno d'Italia, che lo Stato unitario aveva trovato incombenti e che per tanti decenni esso non seppe o non osò affrontare, il Fortunato fu illustratore appassionato e costante, cooperando efficacemente a farli conoscere e comprendere in ogni loro aspetto come condizioni fondamentali di vita e di avvenire per l'intera Nazione. Egli era un intelletto meditativo e originale di solitario, proclive ad atteggiamenti personali di pensiero anche in questioni di principio, su le quali fu sovente impossibile consentire con lui; ma da nessuno potè mai disconoscersi la nobiltà di inspirazioni, che, anche se dedotte a sostegno di tesi inaccettabili, furono sempre accompagnate, nello spirito di Giustino Fortunato, da puro amore della Patria e della Scienza.

Anche Domenico Ridola era figlio devoto della terra lucana, alla quale aveva dedicato, oltre che l'operosità egregiamente spesa nell'adempimento dei più importanti uffici amministrativi e parlamentari, una signorile e intelligente predilezione delle ricerche relative alle remote splendide civiltà fiorite in quella regione. Così in molti anni di assiduo lavoro egli riuscì a mettere insieme e ordinare una cospicua raccolta di materiale archeologico, che munificamente donò poi allo Stato.

Dall'altro ramo del Parlamento erano pure venuti a questa assemblea Giulio Padulli e Leone Wollemborg. Patrizio milanese, il primo era stato in gioventù valoroso ufficiale effettivo di cavalleria, volontario della campagna d'Affrica. Eletto per la prima volta deputato nel 1907, mentre imperversava la speculazione dell'anticlericalismo settario, aveva preso posto fra i deputati cattolici, pronunciando discorsi notevoli. Appartenne al partito popolare finchè questo non si mise contro il Fascismo, al quale il conte Padulli successivamente aderi con tutta la sua schiettezza di patriota e di soldato. Vivace e gagliardo temperamento di parlamentare nel senso p'ù tradizionale della parola fu Lecne Wellemborg, padovano di nascita, oratore e polemista, dall'abito dialettico colorito e preciso, sostenuto da una poderosa preparazione di cultura sopra tutto economica. Alla Camera come qui fra noi prese parte attivissima elle discussioni, trattando principalmente con magistrale competenza, e sempre con vedute singolari e interessanti, di questioni attinenti la finanza pubblica, il credito, la politica ⁸⁰ciale. Fu ministro delle finanze del gabinetto Zanardelli, tenendo per breve tempo quel dica-^{8tero}, ma lasciandovi il durevole ricordo del ⁸⁴⁰ ardimento e della sua fervida volontà di ^{fare} e di innovare.

Due gravi perdite ha sofferte, insieme col Senato, la Marina per la scomparsa di Alberto Del Bono e di Ernesto Martinez. L'ammiraglio Del Bono, parmense, aveva esercitato molto brillantemente comandi e ufficii di alta responsabilità, finchè nel 1917 fu chiamato nel momento più grave della guerra al Ministero della Marina, posto in cui egli potè dare la misura della

sua tempra e della sua capacità organizzatrice. Lasciata quella carica nel giugno 1919 per la caduta del gabinetto di cui faceva parte, rimase in servizio attivo fino al 1921, come comandante in capo del Basso Tirreno, e poi quale presidente del Consiglio Superiore di Marina. Ernesto Martinez, discendente d'una famiglia napoletana di marinari illustri, fu un maestro del nostro glorioso genio navale, corpo nel quale egli percorse tutta la carriera fino al massimo grado di tenente generale, per molti anni dirigendo le costruzioni navali e presiedendo il Comitato per i disegni delle navi. Discepolo di Benedetto Brin, fu suo apprezzato collaboratore nella creazione delle nuove grandi unità durante il laborioso periodo, che segnò la prima rinascita della nostra Marina da guerra. Al generale Martinez si devono anche lo studio e il progetto del primo cacciatorpediniere costruito in Italia.

L'Esercito ha parimenti perduto uno dei suoi più prodi e più sperimentati capi, con la morte del generale Umberto Montanari, nativo di Parma. Una profonda cultura professionale si univa in lui alle qualità più propriamente marziali della risolutezza, del coraggio, dell'ardore comunicativo, stupendamente dimostrate durante la grande guerra. Egli fu uno di quegli ufficiali dello Stato Maggiore che, usciti d'improvviso dal travaglio appartato dei comandi al cimento delle responsabilità dirette su la linea del fuoco, rivelarono alte doti di condottieri e di soldati. Anzi di lui può dirsi senza eccesso di lode che fu un vero trascinatore di uomini, bersagliere fra i bersaglieri, ferito all'attacco, esempio di autentico eroismo alle suc truppe. Al termine della guerra comandava un Corpo d'armata ed era insignito della Croce di Ufficiale dell'Ordine Militare di Savoia e di due medaglie d'argento al valore; alla sua morte, in ancor fresca età, era comandante designato d'Armata.

La Magistratura italiana onorava in Francesco Giannattasio uno dei suoi rappresentanti più preclari, stimato ed ammirato per l'ineccepibile integrità e rettitudine, per l'acume raro della mente, per l'enciclopedica dottrina, per l'alacre tenace amore agli studi giuridici. Tutta

una serie di geniali e erudite monografie su questioni di diritto costituisce la documentazione di un'attività scientifica di considerevole pregio, mentre l'opera del magistrato attesta in Francesco Giannattasio la più serena ed elevata equanimità di coscienza giuridica e morale.

Fama meritata di eminente giurista coronò anche il nome del conte Carlo Santucci, romano, che divise per molto tempo la sua attività fra il felice esercizio della professione forense e la partecipazione alla propaganda e alle lotte dell'Azione cattolica, della quale fu uno degli elementi più rappresentativi; fautore convinto della Conciliazione fra lo Stato e la Chiesa, appoggiò costantemente in questa Assemblea l'opera del Fascismo.

Infine due nostri colleghi, dei quali oggi dobbiamo egualmente rimpiangere la dipartita, erano annoverati fra le maggiori personalità dell'industria italiana: Giovanni Battista Pirelli ed Erasmo Piaggio. Del Pirelli, comasco, voglio ricordare la gioventù garibaldina. Nel Trentino e a Mentana egli combattè per l'indipendenza della Patria; ma sentiva chiaramente che tale indipendenza doveva conquistarsi anche nel campo della vita economica. Laureatosi in ingegneria, viaggiò per due anni all'estero, poi ritornò a Milano, dando opera metodica ma efficacissima alla creazione di un'organismo industriale, gradualmente cresciuto fino a diventare uno dei più potenti di Europa. Italiano di ardente sentire, filantropo, galantuomo intemerato, Giovanni Battista Pirelli durante la lunga vita non fece che del bene agli altri e al Paese. Di Erasmo Piaggio molto vorrei dire, ma non posso. Desidero soltanto leggere un tratto luminosamente caratteristico della lettera, in data dell'aprile 1921, con la quale egli pregava il Presidente della vostra Assemblea di astenersi dal commemorarne la morte: « Di fronte a tutti coloro », egli scriveva, « che contribuirono anche col sacrificio della vita al compimento della Patria, e che pur non ebbero onoranze individuali, considero che, a tale confronto, la mia modesta esistenza non debba essere oggetto di speciale memoria presso l'Alto Consesso cui ho l'onore di appartenere, allorquando verrà annunziato il mio decesso ».

Obbediamo a questa volontà del nostro collega; e a Lui, come agli altri compianti senatori testè scomparsi, offriamo il nostro omaggio di memore affetto.

MUSSOLINI, Capo del Governo. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSOLINI, Capo del Governo. Alla memòria degli illustri senatori scomparsi, testè ricordati dal Presidente della Vostra Assemblea, va riverente il mio pensiero e quello del Governo.

Per la celebrazione del Decennale.

PRESIDENTE. Dopo la visita di ieri, al Sacrario dei Caduti fascisti e alla Mostra della Rivoluzione, ho creduto di dover esprimere al Segretario del Partito la soddisfazione e la riconoscenza dei colleghi.

Do lettura del telegramma inviatomi oggi dal Segretario del Partito:

«S. E. Federzoni, Presidente del Senato.

« Molto gradita ai componenti il Direttorio Nazionale e a me è stata la visita dell'E. V. e dei Camerati onorevoli Senatori che hanno voluto rendere onore alle Camicie Nere glorio-samente cadute al servizio della Rivoluzione. Nel ringraziare V. E. della lettera cordiale assicuro, certo come sono d'interpretarne il pensiero, che la manifestazione compiuta dal Senato con tanta fascistica schiettezza anche durante la seduta celebrativa, toccherà il cuore delle Camicie Nere di tutta Italia, particolarmente sensibili alle espressioni di riconoscenza verso coloro che sacrificarono la vita per il trionfo del Fascismo e verso il Duce che del trionfo è l'artefice primo. (Vivi applausi)».

Elenco di omaggi.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Marcello di dar lettura dell'elenco degli omaggi pervenuti al Senato.

MARCELLO, segretario:

Giovanni Monastra: La scuola primaria in regime fascista. (Discorso). Roma, 1932.

Cesare Longobardi: Pax Cereris. A Study on the organisation and working of the international Institute of agriculture. Le Caire, 1932.

Annibale Alberti, segretario generale del Se-

Verbali delle sedute della Municipalità provrisoria di Venezia, 1797. Due volumi. Bologna, 1932-X.

Confidenze e confidenti al tempo della Serenissima. Roma, 1932.

Contessa Torelli:

Silio Manfredi: I collaboratori italiani di Ferdinando Lesseps. Sondrio, 1932.

Engenio Greco: Evelina de Puitter. Milano, 1932.

Vittoria de Fogolari a Toldo:

Vittoria Teresa de Fogolari a Toldo: Battisti. Rovereto, 1932.

Enrico Parisi: La crisi mondiale e la proprietà edilizia. Roma, 1932.

Giorgio Monaco: Pietro Cossa (1830-1881). Astraudo: La principauté de Monaco. Son histoire. Sa Constitution. Son Statut international. Nice, 1932.

Silio Manfredi: I collaboratori italiani di Ferdinando Lesseps. Sondrio, 1932.

Cassa Nazionale infortuni, Roma: Bilancio consuntivo dell'anno 1931. Roma, 1932.

G. Agnelli: Biblioteca comunale di Ferrara. Relazione del bibliotecario per gli anni 1930 e 1931.

Presidente della Cassa di risparmio di Asti: N. Gabiani: Edifizi medioevali del vecchio San Pietro in Asti. I restauri. Asti, 1932. Paolo Orano:

Nuovi orizzonti della previdenza e dell'asnicurazione.

In morte di Eleonora Duse. (Discorso). Roma, 1924.

Dal sinducalismo rivoluzionario allo Stato sindaealista. (Discorso). Roma, 1925.

Verso una dottrina storica del giornalismo (Prolusione). Roma, 1928.

Scuola, cultura, arte e difesa del patrimonio artistico. (Discorso). Roma, 1928.

Ordinamento e attribuzioni del Gran Consiglio del Fascismo. (Discorso). Roma, 1928.

Fascismo, Chiesa e Risorgimento. (Di-8corso). Roma, 1929. Educazione nazionale e sofismi. (Discorso). Roma, 1930.

La politica estera dell'Italia fascista. (Discorso). Roma, 1930.

Lo Stato corporativo. (Discorso). Roma, 1930.

Per l'unità intellettuale italiana. (Discorso). 1932.

Per l'edizione nazionale delle memorie, scritti e carteggi di Giuseppe Garibaldi. (Discorso). Roma, 1930.

Giornalismo, opinione pubblica, potere politico. (Discorso). Perugia, 1932.

Nicola De Meo: La secolare storia di una bonifica. Volturara Irpina ed il Lago Dragone. Avellino, 1932.

Senatore Francesco Salata: Maria Luigia e i moti del Trentuno. Documenti inediti da archivi austriaci. Parma, 1932.

Senatore Luigi Rava: Napoleone I nel Consiglio di Stato del Regno Italico. (Milano, 1805). Roma, 1932.

Oreste Poggiolini: Garibaldi. (Discorso). Firenze, 1932.

Filangieri di Candida Riccardo:

La peinture flamande à Naples pendant le xv^{èmo} siècle. Bruxelles, 1932.

I restauri di Castelnuoro. Napoli, 1931.

Astraudo: La République de Naint-Marin. Son histoire, sa constitution et son Statut international. St. Marin, 1932.

Senatore Luigi Rava: Dopo « Villafranca ». Il proposto « Vicariato di Romagna » del 1860 e Luigi Carlo Farini. Bologna, 1932.

Ortalli Guido: Denuncie dei redditi e penalità. Novara, 1932.

Senatore Corrado Ricci: Esplorazione archeologica delle cantine a Macel de' Corci. Roma, 1932.

Araldo di Crollalanza: Le opere pubbliche nell'anno X. (Discorsi pronunciati alla Camera dei Deputati e al Senato del Regno). Roma, 1932.

Senatore Corrado Ricci:

Le vite de' Pittori, scultori ed architetti moderni scritte da G. P. Bellori. (Fac-simile dell'edizione di Roma del 1672). Roma, 1931.

Bibliografie e cataloghi.

G. Zucchini: Edifici di Bologna. Repertorio bibliografico e iconografico, con prefazione di Corrado Ricci. Roma, 1931.

Filippo Surico: Le lettere (quindicinale). Roma anno I (1920).

Senatore Francesco Giannattasio:

Del rischio professionale. A proposito del recente disegno di legge belga sugli infortuni del laroro. Napoli, 1901.

Dell'ufficio o della figura giuridica dell'esattore delle imposte. Milano, 1910.

Sul contenzioso erariale. Milano, 1910.

· Inconvenienti e pericoli arrecati ad una rete telefonica dal successiro impianto di una tramvia elettrica, esercitata direttamente dal comune sulle proprie strade. Su chi ricada la spesa per eliminarli. Milano, 1914.

Del riscatto delle concessioni di pubblici servizi. Milano, 1915.

Della concessione in enfiteusi di una quota di un fondo indivisibile. Milano, 1916.

Il tribunale delle acque pubbliche. Milano, 1917.

Dell'abbreviazione consensuale del termine di prescrizione, Milano, 1917.

Il tempo della stima dei danni per inadempimento specialmente di obbligazioni commerciali. Milano, 1921.

Commemorazione del socio Tommaso Mosca, Napoli, 1928.

Senatore Ciccotti Ettore: Storia di Europa e metodologia storica. Città di Castello, 1932.

Senatore Carlo Calisse: Lezioni di storia del diritto italiano. (R. Università di Roma, 1931-1932). Roma, 1932.

Gino Testi: Gli studi storici della chimica in Italia. Città della Pieve, 1932.

Filippo Gramatica: Coscienza e illecito nella nozione del dolo. Genova, 1932.

Senatore Raffaele Garofalo: La schiavità in Russia. (Comunicazione letta all'Accademia di scienze morali e politiche della Società Reale di Napoli). Napoli, 1931.

Gerardo Bruni:

Catalogo dei manoscritti egidiani romani. Milano, 1931.

Il « De regimine principum » di Egidio Romano. Milano, 1932.

Senatore Ciccotti Ettore: Il problema economico nel mondo antico. Milano, 1932.

Enrico Damiani: Pirandello Luigi. Il posto di Verga nella letteratura italiana. Sofia, 1932.

Teresa Scherillo-Negri: Bibliografia degli scritti di Michele Scherillo. Milano, 1932. Gianna Cristoferri:

Cristoferri Giovanni: La villetta del silenzio. (Poesie). Vicenza, 1932.

Senatore Francesco Ruffini: La Polonia del Cinquecento e le origini del sociaianismo, Milano, 1932.

Gianni Petragnani: Malignità, errori, travisamenti e deformazioni della replica del professore G. Sanarelli. Siena, 1932.

Senatore Ricci Corrado: Nostalgie feltresche. Repubblica di S. Marino, 1932.

Bernardo Attilio Genco: Il secondo conveguo di studi corporativi e sindacali e la proprietà privata. Proprietà edilizia e ordinamento tributario. Proprietà e corporativismo. Roma, 1932.

Ufficio di corrispondenza romano della Società delle Nazioni: *Albert Thomas*, 1878-1932. Aunemasse, 1932.

Senatore Pietro Di Vico: Diritto penale comune di guerra. Roma, 1932.

Istituto Giannina Gaslini di Genova: Atto costitutivo. Genova, 1931.

Tamò Amileare: Pubblicazioni turistiche ed economiche concernenti la Srizzera.

Senatore Francesco Salata:

Fiocco Giuseppe: Le pitture di Vittore Carpaccio per l'organo del Duomo di Capodistria, Parenzo, 1932.

Senatore Luigi Rava: Problemi vecchi e nuovi, (Discorso).

Carmelo Grassi: Il folklore giuridico dell'Italia. Catania, 1932.

Senatore Francesco Salata:

Tamaro Attilio: Materiale per la storia della restaurazione austriaca nella Venezia Giulia. Parenzo, 1932.

Marguerite Verdat et Alberto Giaccardi: En Tripolitaine. Paris, 1932.

Alberto Giaccardi e S. Cattan: La colonizzazione spagnola e portoghese nei secoli XVI e XVII. Roma, 1932.

Senatore Giovanni Ciraolo:

Kawan Leone: Gli esodi e le carestie in Europa attraverso il tempo. Roma, 1932.

Senatore Filippo Crispolti: Pio IX, Leone XIII, Pio X, Benedetto XV. Milano, 1930. Senatore Ugo Da Como:

Cardinale R. Polo: Epistolario. Brixiae . . . T. IV-V.

G. M. Copello: Discorso del Presidente della Società economica di Chiavari letto nella

pubblica seduta del 3 luglio 1932-X. Chiavari, 1932.

Francesco Costanzi: Sintesi della storia ovvero Vidioma primitivo, il documento preistorico, la lingua universale. Narni, 1932.

Gaetano Postiglione:

Ing. Michele Salvati: I tufi di terra di Bari. Bari, 1932.

Senatore Luigi Rava: L'Esule. Bologna, 1932.

Augusto Serena: La giovinezza del Paravia. Ricordi di un salotto veneziano. Venezia, 1932.

Elena D'Orso Cleopazzo: La prescrizione delle ragioni. Annotazioni al capitolo V della Parte generale del Codice civile germanico. Nar Poli, 1901.

Nello Toscanelli: La rocca di Velatri e le mura di Volterra. Pisa, 1932.

Senatore Camillo Mango: Giuseppe Mango nel suo martirio politico e nella ricoluzione del 1860. Napoli, 1932.

Senatore E. Marchiafava: Il pensiero latino e le recenti scoperte sulla malaria. Roma, 1932.

Renato Cerciello: Il titolo delle leggi e il Parlamento. Tivoli, 1932.

Giuseppe Stefani: Bonapartisti tricstini. Trieste, 1932.

Ambasciata di Polonia in Roma:

Kociemski L.: Pilsudski. Roma, 1932.

Giannini A.: La questione di Danzica. Roma, 1931.

Wierzynski K.: Lauro olimpico. Venezia, 1929.

Smoggorzewski C.: La stampa in Polonia. Roma, 1930.

Canti popolari polacchi. Roma, 1932.

Nucci N.: Alcuni elementi sociali e nazionalisti dell'opera letteraria di St. Zeromski. Roma, 1932.

Nucci N. Zygmunt Krasinski. Saggio critico, Padova, 1928.

Konopnicka M.: Italia. (Liriche). Roma, 1929.

Kiedrzynski S.: Non bisogna meravigliarsi di niente.

Damiani E.: I narratori della Polonia di ⁶9gi.

Damiani E. Piccola guida bibliografica agli studi delle lingue e letterature slave in Italia. Roma, 1931.

Giusti W.: Aspetti della poesia polacea contemporanea. Roma, 1931.

Bersano Begey M. Pagine di vita e d'arte romana in Sigismondo Krasinski. Roma, 1932.

Commissario del comune di Napoli: Cutulo A.: Il Decurionato di Napoli (

Cutulo A.: Il Decurionato di Napoli (1807-1861). Napoli, 1932.

Luigi Graffagni:

Tre anni a bordo alla «Vettor Pisani» (1874–1877).

Ricordi del mare. Milano, 1931.

Francesco Loddo Canepa: Nuove ricerche sul regime giuridico della nobiltà sarda. Cagliari, 1932.

Senatore Luca Beltrami: Notizie e ricordi di opere d'arte del secolo XV nella chiesa di S. Pietro in Gessate di Milano, Milano 1932.

V. Annunziata:

Enaria (Carme). Napoli, 1930.

Pompei cristiana. (Carme storico).

Pompei. (Carme storico).

Capri. (Carme storico).

Senatore Francesco Salata: Il diario di due viaggi di Re Carlo Alberto nel 1836. Torino, Pinerolo, 1932.

Filangieri Di Candida Riccardo: L'arco di trionfo di Alfonso d'Aragona. Roma, 1932.

Senatore Francesco Salata: -

Strong E.: L'œuere de la « Società Magna Grecia », Paris, 1932.

· Schmitt C.: Volksentscheid und Volksbegehren. Berlin und Leipzig, 1927.

Grentrup Th.: Die Missionsfreiheit nach den Bestimmungen des geltenden Völkerrechts. Berlin und Leipzig, 1928.

Francesco Loddo-Canepa: Lo spopolamento della Sardegna durante le dominazioni aragonesi e spognuola. Roma, 1932.

R. Istituto di Belle Arti delle Marche, in Urbino:

Iditta Parpagliolo: Tre canti d'amorc. (Parole e musica). Urbino, 1932.

Bibliothèque publique de l'État à Odessa:

Alexeyes M. P.: Voltaire et Schouvaloss. Fragments inédits d'une correspondance francorusse au XVIII^{ème} siècle. Odessa, 1928.

Amministrazione degli Ospedali di Bologna: Istituto Carlo Alberto Pizzardi. Bologna,

1930.

Ospedale Gozzalini. Clinica pediatrica. Bologna, 1928.

La Tenuta Bentivoglio donata alla beneficenza dal marchese Carlo Alberto Pizzardi. Bologna, 1925.

. . .

Ordinamento sanitario e primo anno di attività clinica dell'Istituto C. A. Pizzardi. Bologna, 1931.

Annali dell'Istituto del radio di Bologna. Anno I, vol. I. Bologna, 1932.

E. Magni: La intendenza di finanza. Dalla gestione amministrativa alla giurisdizione speciale. Pisa, 1932.

R. Accademia della Crusca:

Ricciotti Giuseppe: L'Apocalisse di Paolo Siriaco. Due volumi. Brescia, 1932.

G. Postiglione: Consorzio di bonifica e trasformazione fondiaria del Tavolicre centrale di Foggia. Piano di massima di bonifica e progetto esecutivo del centro rurale di Incoronata in Agro di Foggia. Bari, 1932.

Governatorato di Roma: Regesti di bandi, notificazioni e procredimenti diversi relativi alla città di Roma ed allo Stato pontificio. Vol. IV (1623-1639). Roma, 1932.

Municipio di Torino:

Mussa E.: Calendario floristico torinese. Torino, 1932.

Sereno-Regis P.: Il consimento 1931 e la popolazione di Torino. Torino, 1932.

P. S. R.: A proposito di anagrafi comunali. Illustrazione e commento di analoga circolare dell'Istituto centrale di statistica. Torino, 1932.

Dina Bizzarri: Ancora sugli Statuti di Torino. 1932.

Confederazione generale fascista dell'industria italiana: Lo sviluppo dell'industria italiana nel 1º Decennio dell'Era fascista. Milano, 1932.

Falcone Lucifero: I nuori codici e la delinquenza minorile. Roma, 1932.

Senatore Luca Beltrami:

La leçon d'un architecte vieux-style. Milano 1925.

La cerimonia del giuramento del Cantellano nel cantello di Porta Giovia notto il dominio apagnuolo. Milano, 1931.

Oreste Poggiolini:

Il Decennale della Marcia su Roma. (Discorso). Firenze, 1932.

Scultori ciechi. (Ernesto Masnelli - Filippo Bausola). Firenze, 1932.

R. Scuola agraria media «Umberto I» di Alba: Atti del Convegno degli enotecnici italiani in Alba 20-30 maggio 1932. Alba, 1932.

Cassa di risparmio delle provincie lombarde: Il decentramento ospedaliero nel territorio del-

Vantico ducato di Milano. (Rendiconto). Milano, 1932.

Senatore Vittorio Cian:

La maggior fortuna di Dante. Appunti storici. Torino, 1932.

Unità e divisione del lavoro nel campo letterario. Roma, 1932.

Comune di Torino:

G. Gasperoni: Il Consorzio nazionale per le biblioteche. Torino, 1932.

Consigli provinciali dell'economia corporativa di Potenza e Matera: Guida artistica e turistica della Basilicata. Potenza, 1932.

Registrazioni con riserva.

PRESIDENTE. Il Presidente della Corte dei conti ha trasmesso gli elenchi delle registrazioni con riserva esegnite dalla Corte medesima dal 1º giugno al 15 novembre 1932. Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

« Roma, 28 luglio 1932-X.

« In osservanza della legge 15 agosto 1867, n. 3853 mi onoro di rimettere a V. E. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite alla Corte dei conti nella prima quindicina del mese di giugno 1932–X.

« Il Presidente: « GASPERINI ».

« Roma, 27 luglio 1932-X.

«In osservanza alla legge 15 agosto 1867, n. 3853, mi onoro di rimettere a V. E. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella seconda quindicina del mese di giugno 1932-X.

« Il Presidente:
« GASPERINI ».

Roma, 2 ottobro 1932-X.

« In osservanza della legge 15 agosto 1867, n. 3853, mi onoro di rimettere a V. E. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella prima quindicina del mese di agosto 1932-X.

« Il Presidente: « Gasperini ».

Roma, 2 novembre 1932-XI.

In osservanza alla legge 15 agosto 1867, n. 3853, mi onoro di rimettere a V. E. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella seconda quindicina del mese di agosto 1932-X.

« Il Presidente « Gasperini».

Roma, 16 novembre 1932-XI.

"In osservanza alla legge 15 agosto 1867, n. 3853 mi onoro di rimettere a V. E. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella prima quindicina del mese di novembre 1932-XI.

« Il Presidențe:

Messaggi.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Presidente della Commissione parlamentare Per la revisione delle leggi finanziarie, ha tra-8messo la relazione della Commissione sullo schema di provvedimento per l'abolizione delle quote di partecipazione sui proventi delle multe, delle ammende e delle pene pecuniarie inflitte per la violazione delle leggi sui tributi dello Stato. Ha inoltre trasmesso la relazione della Commissione sul progetto di modificazioni alla legge sul registro.

Il ministro delle corporazioni ha trasmesso, a norma dell'articolo 14, secondo comma, del Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, il bilancio dell'esercizio 1931, dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Il ministro degli affari esteri ha trasmesso i documenti relativi a progetti di convenzioni e a raccomandazioni adottati nella 16ª sessione della Conferenza internazionale del lavoro.

Nomine a Ministri di Stato.

PRESIDENTE. Il Capo del Governo ha comunicato con le seguenti lettere che Sua Maestà il Re ha nominato Ministri di Stato il senatore De Marinis, il deputato Alfredo Rocco, il marchese Dino Perrone Compagni, il senatore Antonio Mosconi e il senatore Alberico Albricci.

«Roma, li 4 luglio 1932-X.

« Eccellenza,

« Informo l'E. V. che Sua Maestà il Re, con decreto in data 30 giugno scorso, ha nominato, su mia proposta, Ministro di Stato il generale nobile Alberto De Marinis Stendardo di Ricigliano, senatore del Regno.

« Con osservanza.

« Il Capo del Governo « Primo Ministro Segretario di Stato « MUSSOLINI ».

«Roma, addi 27 luglio 1932-X.

« Eccellenza,

« Informo l'E. V. che Sua Maestà il Re, con decreto in data 25 corrente mese, ha nominato, su mia proposta, Ministro di Stato l'onorevole professore avvocato Alfredo Rocco, deputato al Parlamento.

« Con osservanza.

«Il Capo del Governo «Primo Ministro Segretario di Stato « MUSSOLINI ».

«Roma, addi 6 agosto 1932-X.

« Eccellenza,

« Informo l'E. V. che Sua Maestà il Re, con decreto in data 4 corrente mese, ha nominato, su mia proposta, Ministro di Stato il marchese comm. Dino Perrone Compagni.

« Con osservanza.

«Il Capo del Governo
«Primo Ministro Segretario di Stato
« MUSSOLINI ».

«Roma, addi 12 novembre 1932-XI.

« Eccellenza,

«Informo l'E. V. che Sua Maestà il Re, con decreto in data 10 corrente mese, ha nominato, su mia proposta, Ministro di Stato l'onorevole dottor Antonio Mosconi, senatore del Regno.

« Con osservanza.

«Il Capo del Governo «Primo Ministro Segretario di Stato « MUSSOLINI ».

«Roma, addl 2 dicombre 1932-XL

« Eccellenza,

« Informo l'E. V. che Sua Maestà il Re, con decreto in data 1º corrente mese ha nominato, su mia proposta, Ministro di Stato l'onorevole conte Alberico Albricci, senatore del Regno. « Con osservanza.

> « Il Capo del Governo « Primo Ministro Segretario di Stato « MUSSOLINI ».

Nomine per l'Alta Corte di Giustizia.

PRESIDENTE. Partecipo al Senato che, in conformità del mandato conferitomi dalla Assemblea nella seduta del 17 dicembre 1929-VIII, ho chiamato il senatore Facchinetti-Pulazzini a far parte, come membro supplente, della Commissione di istruzione dell'Alta Corte di giustizia, di cui all'articolo 6 del Regolamento giudiziario del Senato, in sostituzione del senatore Celesia, dimissionario.

Partecipo inoltre al Senato, che, in conformità del mandato conferitoni dall'Assemblea nella seduta del 17 dicembre 1929-VIII, ho chiamato il senatore Giuseppe Vaccari a far parte della Commissione per il giudizio dell'Alta Corte di giustizia, di cui all'articolo 27 del Regolamento giudiziario del Senato, in sostituzione del defunto senatore Zappi.

Elenco dei disegni di legge e delle relazioni comunicate alla Presidenza durante l'interruzione delle adunanze.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Marcello di dar lettura dell'elenco dei disegni di legge e delle relazioni comunicate alla Presidenza durante l'interruzione delle adunanze. MARCELLO, segretario:

DISEGNI DI LEGGE.

Dal Presidente della Camera dei Deputati:

Conversione in legge del Regio decretolegge 22 luglio 1932, n. 1069, contenente modificazioni ed aggiunte al Regio decreto-legge

24 luglio 1930, n. 1132, recante provvedimenti per agevolare l'estinzione o la trasformazione di passività agrarie onerose (1296).

Conversione in legge del Regio decretolegge 22 luglio 1932, n. 974, che aumenta il fondo stanziato per contributo ad agricoltori particolarmente benemeriti e reca provvedimenti in favore degli agricoltori delle provincie di Brescia e di Pola (1297).

Conversione in legge del Regio decretolegge 2 maggio 1932, n. 494, recante l'aumento di lire 6.000.000 annue, per 25 anni, del fondo di bilancio stanziato al capitolo 80-ter dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per contributo a favore di agricoltori benemeriti (1298).

Conversione in legge del Regio decretolegge 25 aprile 1932, n. 436, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1931–32, ed ai bilanci di alcune Aziende autonome per detto esercizio nonchò altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione del decreto Reale 25 aprile 1932, n. 435, relativo a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo (1299).

Conversione in legge del Regio decretolegge 25 aprile 1932, n. 457, recante agevolazioni tributarie per le autovetture di limitata potenza (1300).

Conversione in legge del Regio decretolegge 19 maggio 1932, n. 533, riguardante l'esonero dall'imposta sull'energia elettrica consumata a bordo delle navi (1301).

Conversione in legge del Regio decretolegge 25 aprile 1932, n. 574, che approva e rende esecutorio l'atto aggiuntivo 15 febbraio 1932 per la parziale modificazione dei patti di concessione del tronco di allacciamento del Comune di Castiglione di Sicilia alla ferrovia Circumetnea (1302).

Conversione in legge del Regio decretolegge 24 marzo 1932, n. 392, concernente provvedimenti per la Milizia portuaria (1303).

Conversione in legge del Regio decretolegge 24 marzo 1932, n. 327, riflettente l'autorizzazione al Governo dell'Eritrea a prestare garanzia ad un finanziamento in favore di Società industriali della Colonia (1304).

Conversione in legge del Regio decretolegge 18 giugno 1932, n. 862, che approva una Convenzione con la Società di navigazione Lloyd Triestino per l'esercizio di linee di navigazione per l'Egitto, il Mediterraneo orientale, il Mar Nero, le Indie, el'Estremo Oriente (1305).

Conversione in legge del Regio decretolegge 6 giugno 1932, n. 695, che approva e rende esecutorio l'atto aggiuntivo 21 maggio 1932 per l'esecuzione della variante del tronco di penetrazione in Roma della ferrovia Roma-Civitacastellana-Viterbo (1306).

Conversione in legge del Regio decretolegge 2 maggio 1932, n. 606, che approva le Convenzioni stipulate con le società « Florio », « S. Marco « e « Eolia » per l'assicurazione delle navi addette ai servizi marittimi sovvenzionati esercitati dalle dette Società (1307).

Conversione in legge del Regio decretolegge 22 luglio 1932, n. 933, che integra e modifica il Regio decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1482, che istitul un compenso di demolizione per le navi da carico (1308).

Conversione in legge del Regio decretolegge 5 agosto 1932, n. 1104, che approva una convenzione modificativa di quella stipulata il 6 marzo 1926 con la ditta « D. Tripcovich » gedente in Trieste, per l'esercizio delle linee di navigazione del Marocco e Trieste-Tripoli (1309).

Conversione in legge del Regio decretolegge 23 maggio 1932, n. 742, riflettente aggiunte alla tariffa speciale dei dazi doganali da applicare alle merci di origine e provenienza dalle Colonie italiane (1310).

Conversione in legge del Regio decretolegge 24 maggio 1932, n. 625, riguardante il reclutamento degli ufficiali della Milizia nazionale forestale (1311).

Conversione in legge del Regio decretolegge 22 aprile 1932, n. 599, prorogante il termine per la istituzione degli albi di esportatori di prodotti orto-frutticoli ed agrumari, di essenze agrumarie e di fiori, contemplati dalla legge 31 dicembre 1931, n. 1806 (1312).

Conversione in legge del Regio decretolegge 18 giugno 1932, n. 756, concernente autorizzazione di spese per opere straordinarie urgenti e disposizioni per opere varie (1313).

Conversione in legge del Regio decretolegge 26 maggio 1932, n. 563, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, ed a quelli della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1931-32, nonchè ai bilanci speciali di Aziende autonome per l'esercizio medesimo, e provvedimenti vari di carattere finanziario; e convalidazione del decreto Reale 26 maggio 1932, n. 562, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo (1314).

Conversione in legge del Regio decretolegge 6 giugno 1932, n. 723, concernente provvedimenti per le industrie e i commerci di Fiume (1315).

Conversione in legge del Regio decretolegge 16 giugno 1932, n. 687, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di alcune Amministrazioni autonome, per l'esercizio finanziario 1931-32, nonchè provvedimenti vari di carattere finanziario; e convalidazione dei Regi decreti 16 giugno 1932, n. 709 e 27 giugno 1932, n. 808, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste (1316).

Conversione in legge del Regio decretolegge 18 luglio 1932, n. 861, recante riduzione delle tasse di concessione governativa sulle licenze per trattenimenti danzanti negli alberghi (1317).

Conversione in legge del Regio decretolegge 16 giugno 1932, n. 714, che proroga il termine del 30 giugno 1932, stabilito dal Regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, per la rinnovazione delle ipoteche iscritte secondo le leggi anteriori dei territori annessi al Regno (1318).

Conversione in legge del Regio decretolegge 26 maggio 1932, n. 610, riguardante disposizioni per la eliminazione di disavanzi dei bilanci delle Provincie dell'anno 1932 (1319).

Conversione in legge del Regio decretolegge 30 giugno 1932, n. 824, concernente sgravi a favore degli enti locali tenuti a concorrere nei trattamenti di quiescenza ripartiti per il personale sanitario (1320).

Conversione in legge del Regio decretolegge 19 agosto 1932, n. 1150, che autorizza la concessione di contributi a carico dello Stato per la costruzione di edifici ad uso di scuole industriali e scuole medio commerciali (1321).

Conversione in legge del Regio decretolegge 18 giugno 1932, n. 758, che aumenta per l'esercizio 1931-32 il contributo dello Stato a favore dell'Azienda autonoma statale della strada ed apporta variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e nel bilancio dell'Azienda suddetta per l'esercizio medesimo (1322).

Conversione in legge del Regio decretolegge 9 maggio 1932, n. 813, che detta disposizioni sulla circolazione dei motoscafi e delle imbarcazioni a motore (1323).

Conversione in legge del Regio decretolegge 22 luglio 1932, n. 870, relativo all'assicurazione dei piroscafi « Rex » e « Conte di Savoia » (1324).

Conversione in legge del Regio decretolegge 16 settembre 1932, n. 1236, che ha dato esecuzione all'Atto addizionale alla Convenzione internazionale del 23 ottobre 1924, concernente il trasporto delle merci per ferrovia (C. I. M.). (1325).

Conversione in legge del Regio decretolegge 22 luglio 1932, n. 971, che ha dato esecuzione ai seguenti accordi economici stipulati a Berna il 22 giugno 1932 tra l'Italia e la Svizzera:

- a) scambio di Note inteso a modificare alcune voci del Trattato di commercio italosvizzero del 27 gennaio 1923;
- b) scambio di Note relativo alla tubercolinizzazione del bestiame (1326).

Conversione in legge del Regio decretolegge 23 giugno 1932, n. 948, che ha dato approvazione alla proroga al 1º dicembre 1932, del modus vivendi di stabilimento provvisorio, stipulato a Parigi, fra l'Italia e la Francia, il 3 dicembre 1927, proroga conclusa con scambio di Note che ha avuto luogo a Parigi il 26 maggio 1932 (1327).

Conversione in legge del Regio decretolegge 26 agosto 1931, n. 1053, che ha dato esecuzione al Protocollo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione italo-romeno del 25 febbraio 1930, protocollo firmato a Roma tra l'Italia e la Romania il 25 agosto 1931 (1328).

Conversione in legge del Regio decretolegge 19 maggio 1932, n. 523, che ha dato esecuzione all'Accordo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione italo-serbo,

croato e sloveno del 14 luglio 1924, ed agli Atti annessi all'Accordo medesimo, Accordo ed Atti stipulati in Roma, tra l'Italia e la Jugoslavia, il 25 aprile 1932 (1329).

Conversione in legge del Regio decretolegge 19 marzo 1932, n. 816, che ha dato esecuzione all'Accordo italo-ungherese sull'esportazione con annesso e relativi Protocolli, firmati in Roma il 23 febbraio 1932 (1330).

Conversione in legge del Regio decretolegge 23 giugno 1932, n. 817, che da approvazione all'Accordo addizionale al Trattato di commercio italo-ungherese del 4 luglio 1928, Accordo stipulato a Roma tra l'Italia e l'Ungheria il 23 giugno 1932 (1331).

Conversione in legge del Regio decretolegge 14 luglio 1932, n. 818, che ha dato esecuzione all'Accordo italo-ungherese per regolare i pagamenti relativi agli scambi commerciali fra l'Italia e l'Ungheria, stipulato a Roma l'11 luglio 1932 (1332).

Conversione in legge del Regio decretolegge 22 luglio 1932, n. 928, che ha dato esecuzione ai seguenti Accordi italo-austriaci:

- a) Accordo firmato a Vienna mediante scambio di Note, il 23 marzo 1932, al fine di modificare l'Accordo del 30 dicembre 1931 per regolare i pagamenti relativi agli scambi commerciali italo-austriaci;
- b) Accordo firmato a Vienna il 7 luglio 1932, per la liquidazione del saldo della stanza di compensazione italo-austriaca (1333).

Conversione in legge del Regio decretolegge 25 febbraio 1932, n. 970, che ha dato esecuzione all'Accordo italo-svizzero stipulato in Roma, mediante scambio di Note, in data 13 gennaio 1932, per regolare l'importazione in Svizzera di formaggi italiani e l'importazione in Italia di bovini svizzeri (1334).

Conversione in legge del Regio decretolegge 25 agosto 1932, n. 1130, che ha dato esecuzione alle Convenzioni stipulate a Ginevra il 7 giugno 1930 fra l'Italia ed altri Stati per l'unificazione del diritto cambiario (1335).

Conversione in legge del Regio decretolegge 18 giugno 1932, n. 757, che autorizza la costruzione, a cura diretta dello Stato, di una strada autocamionale tra Genova e Serravalle Serivia (1336).

Conversione in legge del Regio decretolegge 23 maggio 1932, n. 832, recante norme

per l'accettazione degli agglomeranti idraulici e per l'esecuzione di opere in conglomerato cementizio (1337).

Conversione in legge del Regio decretolegge 22 luglio 1932, n. 1065, con il quale è stato approvato il piano particolareggiato di esecuzione per la sistemazione della zona detta del « Quartiere degli affari » in Milano (1338).

Conversione in legge del Regio decretolegge 22 luglio 1932, n. 1165, che autorizza lo stanziamento di fondi per il costruendo macello di Palermo (1339).

Conversione in legge del Regio decretolegge 17 settembre 1932, n. 1262, che approva la Convenzione 28 luglio 1932 con la Società di navigazione Tirrenia (Flotte riunite Florio-Citra) (1340).

Conversione in legge del Regio decretolegge 22 settembre 1932, n. 1305, concernente la 80 ppressione, a partire dall'anno 1932, dei premi da concedersi ai titolari dei libretti delle Casse di risparmio postali, i quali abbiano accreditato a loro favore, al 31 dicembre di ciascun anno, un credito non inferiore alle lire 2000 (1341).

Conversione in legge del Regio decretolegge 25 agosto 1932, n. 1030, che ha dato esecuzione all'Accordo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione italo-romeno del 25 febbraio 1930 ed Atti annessi, Accordo ed Atti firmati in Roma il 24 agosto 1932 (1342).

Conversione in legge del Regio decretolegge 2 maggio 1932, n. 527, concernente nuove concessioni in materia di temporanea importazione ed esportazione (1343).

Conversione in legge del Regio decretolegge 19 agosto 1932, n. 1152, recante modificazioni ed aggiunte alla tariffa speciale dei dazi doganali da applicare alle merci di origine o provenienza dalle Colonie italiane (1344).

Conversione in legge del Regio decretolegge 27 ottobre 1932, n. 1382, che approva una convenzione modificativa di quella vigente con la Società di navigazione « Italia » per l'esercizio delle linee Genova-Centro America-Sud America (Pacifico) e Genova-Australia (1345).

Conversione in legge del Regio decretolegge 28 luglio 1932, n. 1136, che approva la convenzione con la Società di navigazione Italia, per l'esercizio delle linee GenovaCentro America-Sud America (Pacifico) e Genova-Australia (1346).

Conversione in legge del Regio decretolegge 26 maggio 1932, n. 782, che ha dato approvazione all'Emendamento all'articolo 393 del Trattato di Versailles e agli articoli corrispondenti degli altri Trattati di pace, adottati dalla Conferenza Internazionale del Lavoro, nella sua quarta sessione (Ginevra 18 ottobre-3 novembre 1922) (1347).

Conversione in legge del Regio decretolegge 22 settembre 1932, n. 1328, riguardante la sospensione dei concorsi per titoli per le promozioni ai posti di consigliere di Corte di cassazione (1348).

Conversione in legge del Regio decretolegge 25 agosto 1932, n. 1260, concernente la disciplina della conservazione degli estratti o concentrati e dei succhi di pomodoro (1349).

Conversione in legge del Regio decretolegge 22 settembre 1932, n. 1288, concernente variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa di diversi Ministeri, per l'esercizio finanziario 1932-33, nonchè ai bilanci dell'Eritrea e del Fondo per il culto, per l'esercizio medesimo, e disposizioni varie di carattere finanziario; e convalidazione dei Regi decreti 22 settembre 1932, nn. 1326 e 1327, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste del detto esercizio (1350).

Conversione in legge del Regio decretolegge 26 agosto 1932, n. 1035, recante modificazione alla tassa di vendita su alcuni residui della distillazione degli olii minerali da usare direttamente come combustibile (1361).

Conversione in legge del Regio decretolegge 26 agosto 1932, n. 1032, portante modificazioni al regime doganale del bestiame, delle carni fresche e preparate e di altri prodotti agrari (1362).

Conversione in legge del Regio decretolegge 13 novembre 1931, n. 1398, concernente la costituzione dell'Istituto mobiliare italiano (1363).

Conversione in legge del Regio decretolegge 28 luglio 1932, n. 903, portante modificazione al regime doganale dei vini delle acquaviti e dei liquori (1364).

Conversione in legge del Regio decretolegge 26 maggio 1932, n. 554, relativo all'esenzione dal dazio sul valore del 15 per cento al-

l'importazione di talune merci e all'imposizione del detto tributo ai concimi chimici fosfatici (1365).

Conversione in legge del Regio decretolegge 12 giugno 1932, n. 588, riguardante forniture di navi o di parti di nave all'estero (1366).

Conversione in legge del Regio decretolegge 11 giugno 1932, n. 696, concernente la istituzione di un Ente per la colonizzazione della Cirenaica (1367).

Conversione in legge del Regio decretolegge 14 ottobre 1932, n. 1438, che autorizza l'Istituto nazionale delle assicurazioni ad assumere in riassicurazione una quota parte dei rischi inerenti ai crediti per l'esportazione (1368).

Conversione in legge del Regio decretolegge 22 settembre 1932, n. 1343, concernente la costituzione del comune di « Littoria » (Roma) (1369).

Conversione in legge del Regio decretolegge 19 agosto 1932, n. 1118, che sopprime il divieto di esportazione per le traverse di faggio per ferrovia (1370).

Conversione in legge del Regio decretolegge 22 marzo 1932, n. 206, concernente provvedimenti in materia di tassa di scambio (1371).

Conversione in legge del Regio decretolegge 17 settembre 1932, n. 1249, che stabilisce le norme per la riorganizzazione degli uffici e del personale del Banco di Sicilia (1372).

Conversione in legge dei Regi decreti-legge 22 luglio 1932, n. 894, 13 agosto 1932, n. 1018 e 13 agosto 1932, n. 1033, concernenti variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa di diversi Ministeri, per l'esercizio finanziario 1932-33, ed ai bilanci di talune Aziende autonome, per l'esercizio medesimo e disposizioni varie di carattere finanziario; e convalidazione dei Regi decreti 14 luglio 1932, n. 864, 22 luglio 1932, n. 902 e 13 agosto 1932, n. 1031, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste del detto esercizio (1373).

Conversione in legge del Regio decretolegge 16 giugno 1932, n. 725, che determina il contingente straordinario di melazzo di canna per la preparazione di foraggi da ammettere in franchigia doganale nell'anno 1932 (1374). Conversione in legge del Regio decretolegge 16 giugno 1932, n. 726, che reca l'aumento del diritto fisso erariale sul carbone fossile e del dazio doganale sul coke (1375).

Conversione in legge del Regio decretolegge 23 giugno 1932, n. 865, concernente nuovi provvedimenti per i danneggiati dalla eruzione dello Stromboli del settembre 1930 (1376).

Conversione in legge del Regio decretolegge 27 ottobre 1932, n. 1419, concernente
variazioni allo stato di previsione dell'entrata
ed a quelli della spesa di diversi Ministeri per
l'esercizio finanziario 1932-33, nonchè ai bilanci delle Amministrazioni autonome del
Fondo per il culto, delle poste e telegrafi e
dei telefoni per l'esercizio medesimo; e convalidazione del Regio decreto 27 ottobre 1932,
n. 1420, relativo a prelevamento dal Fondo
di riserva per le spese impreviste del detto
esercizio (1377).

Conversione in legge del Regio decretolegge 22 settembre 1932, n. 1298, recante disposizioni applicabili alle espropriazioni occorrenti per la costruzione dell'autocamionale Genova-Serravalle Scrivia (1378).

Conversione in legge del Regio decretolegge 9 aprile 1931, n. 335, sul riparto degli utili di gestione dell'Ente Autonomo per l'Acquedotto Pugliese (1379).

Conversione in legge del Regio decretolegge 17 settembre 1932, n. 1261, contenente modificazione alle norme di applicazione della imposta complementare progressiva sul reddito (1388).

Conversione in legge del Regio decretolegge 16 giugno 1932, n. 930, concernente l'approvazione della convenzione 27 maggio 1932, con la quale si provvede alla parziale sistemazione dell'accasermamento nella città di Torino (1389).

Conversione in legge del Regio decretolegge 27 ottobre 1932, n. 1387, riguardante il cambiamento di denominazione del Comando Gruppo legioni della Milizia nazionale forestale e l'assegnazione del grado 4º al comandante della Milizia stessa (1390).

Conversione in legge del Regio decretolegge 26 maggio 1932, n. 672, recante provvedimenti per alleviare la crisi delle miniere di piombo, zinco, antimonio e lignite della Sardegna (1391).

Conversione in legge del Regio decretolegge 27 agosto 1932, n. 1040, concernente la facoltà al Ministro per l'agricoltura e le foreste di sospendere l'applicazione delle disposizioni vigenti relative al contingentamento delle mattazioni e all'ammissione al consumo della carne macellata importata, fresca o refrigerata (1392).

Conversione in legge del Regiodecretolegge 24 marzo 1932, n. 491, riguardante l'autorizzazione al Ministro dell'aeronautica ad assumere impegni per l'esecuzione di lavori urgenti in alcuni aeroporti statali (1393).

Conversione in legge del Regio decretolegge 16 giugno 1932, n. 724, recante modificazione al dazio doganale sul burro di cacao (1394).

Conversione in legge del Regio decretolegge 27 agosto 1932, n. 1082, concernente l'istituzione di prime classi collaterali stabili nei Regi Istituti medi d'istruzione (1399).

Conversione in legge del Regio decretolegge 5 agosto 1932, n. 1330, che approva gli ^{organici} del personale militare della Regia ^{aero}nautica per l'esercizio finanziario 1932– 1933 (1400).

Conversione in legge del Regio decretolegge 8 settembre 1932, n. 1406, concernente il trattamento da usare agli ufficiali generali ed ai colonnelli della Regia aeronautica collocati in posizione ausiliaria direttamente dal servizio permanente effettivo (1401).

Conversione in legge del Regio decretolegge 24 settembre 1932, n. 1461, riguardante il reclutamento, avanzamento e stato degli ufficiali della Regia aeronautica, nonchè la costituzione del ruolo servizi (1402).

Conversione in legge del Regio decretolegge 24 maggio 1932, n. 721, riguardante la cedibilità per girata e senza spese delle delegazioni rilasciate dalle Provincie e dai Comuni alle Casse di risparmio ed ai Monti di pietà di prima categoria, a garanzia di prestiti (1403).

Conversione in legge del Regio decretolegge 23 giugno 1932, n. 913, che modifica l'articolo 31 della legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante Coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi (1404).

legge 22 settembre 1932, n. 1340, concernente

la ratizzazione di fondi in cinque annualità delle rimanenti ventotto già concesse all'Ente autonomo per l'Acquedotto pugliese (1405).

Conversione in legge del Regio decretolegge 22 settembre 1932, n. 1306, recante aumento del numero degli amministratori giudiziari (1406).

Conversione in legge del Regio decretolegge 29 giugno 1932, n. 809, che proroga il termine entro il quale possono avere effetto i decreti del Ministro per le corporazioni per la costituzione di consorzi obbligatori fra gli esercenti dei vari rami dell'industria siderurgica (1407).

Conversione in legge del Regio decretolegge 22 settembre 1932, n. 1333, che approva la convenzione 25 maggio 1932 con la Società « Ilva » Alti Forni ed Acciaierie d'Italia, concessionaria delle Regie miniere dell'Elba (1408).

Conversione in legge del Regio decretolegge 22 ottobre 1932, n. 1368, che modifica il regime doganale degli olii di oliva e degli olii vegetali mangiabili nonchè dei relativi semi (1409).

Conversione in legge del Regio decretolegge 18 luglio 1932, n. 900, concernente nuove concessioni in materia di temporanee importazioni (1410).

Conversione in legge del Regio decretolegge 19 agosto 1932, n. 1034, portante modificazione al regime doganale del legno a compensazione e delle matte e scorio di zinco destinate alla produzione dell'ossido di zinco (1411).

Conversione in legge del Regio decretolegge 2 maggio 1932, n. 1389, che ha dato esecuzione al Protocollo addizionale al Trattato di commercio e navigazione italo-austriaco del 28 aprile 1923, Protocollo stipulato in Roma tra l'Italia e l'Austria il 14 aprile 1932 (1412).

Dal Ministro deglì affari esteri:

Approvazione degli Accordi italo-jugoslavi per la sistemazione degli interessi patrimoniali degli Enti pubblici dell'Istria, stipulati a Pola il 12 dicembre 1930 (1398).

Dal Ministro dell'interno:

Ampliamento della circoscrizione territoriale del comune di Pineto (Teramo) (1356).

Distacco della frazione Isella dal comune di Valduggia (Vercelli) e sua aggregazione al comune di Grignasco (Novara) (1381).

Ricostituzione del comune di Sant'Angelo Limosano (Campobasso) (1417).

Dal Ministro delle colonic:

Autorizzazione della spesa di lire 55 milioni per il completamento dei lavori del Porto di Bengasi (1353).

Proroga delle agevolazioni fiscali concesso con la legge 26 maggio 1930, n. 801, per talune importazioni dalle Colonie (1354).

Continuazione della corresponsione del contributo dello Stato a favore dell'Istituto agricolo coloniale italiano di Firenze (1360).

Proroga del Regio decreto-legge 25 marzo 1929, n. 531, sul consolidamento dei bilanci coloniali (1397).

Dal Ministro delle comunicazioni:

Istituzione del servizio dei pacchetti postali (1386).

Dal Ministro della guerra:

Ordinamento del Corpo veterinario militare (1351).

Varianti al numero dei direttori e vice direttori del servizio tecnico di artiglieria (1352).

Modificazione all'organico del personale tecnico civile per il servizio chimico militare (1357).

Modificazioni alla legge 1º giugno 1931, n. 886, sul regime giuridico delle proprietà in zone militarmente importanti (1358).

Provvedimenti inerenti ai quadri del Regio esercito (1415).

Disposizioni concernenti le modalità di costruzione delle metropolitane e delle gallerie urbane, affinchè possano anche soddisfare al compito di ricoveri controaerei (1416).

Dal Ministro della marina:

Modificazioni al Testo Unico delle leggi sull'avanzamento dei corpi militari della Regia marina (1385).

Dal Ministro delle finanze:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1930 al 30 giugno 1931 (1359).

Approvazione del contratto in data 28 dicembre 1931, portante cessione gratuita a favore della Fabbriceria della Parrocchia di San Giovanni Battista in La Spezia del complesso di immobili costituenti l'ex Chiesa e Convento di Sant'Agostino in quella città, per essere adibiti a sede della suindicata parrocchia con l'obbligo alla Fabbriceria stessa di fornire al Vescovo, mediante concessione in enfiteusi perpetua, una parte dei locali per gli uffici della Diocesi (1382).

Approvazione del contratto in data 24 novembre 1931, concernente permuta di immobili tra lo Stato e l'Istituzione di beneficenza denominata «Asilo delle Orfanelle» in Zara, con abbuono della somma di lire 77.216,40 che l'Asilo avrebbe dovuto corrispondere a conguaglio (1383).

Approvazione del contratto 21 luglio 1932, riguardante la sistemazione edilizia delle Regie Scuole di Ingegneria e di Chimica Industriale di Bologna (1384).

Norme di pensione per l'amministratore della Concessione italiana di Tientsin nel periodo dal 13 aprile 1907 al 25 novembre 1919 (1387).

Norme per il conferimento dei banchi di lotto (1395).

Parziale modificazione del Regio decretolegge 24 luglio 1931, n. 1075, concernente finanziamento a favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (1418).

Modificazione all'articolo 4 della legge 20 giugno 1929, n. 1012, concernente la costituzione della Società Porto Industriale di Livorno (1419).

Dal Ministro dei lavori pubblici:

Norme per l'ordinamento del personale dei cantonieri delle strade statali (1355).

Modificazioni all'articolo 29 del Regiodecreto-legge 3 aprile 1930, n. 682, convertito nella legge 6 gennaio 1931, n. 92, contenente norme tecniche ed igieniche di edilizia per le località sismiche (1396).

Norme integrative e modificative di quelle vigenti per la gestione di case economiche, popolari e per impiegati nelle zone danneggiate da terremoti (1414).

Dal Ministro di grazia e giustizia:

Iscrizione, nell'albo degli avvocati, degli ex combattenti, dei benemeriti della causa nazionale e dei legionari flumani (1380).

Aumento del deposito per i ricorsi in cassazione (1413).

Dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste:

Ordinamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali (1420).

RELAZIONI.

Dagli Uffici Centrali:

Estensione della disciplina giuridica dei contratti collettivi di lavoro ai rapporti di compartecipazione nel ramo di produzione agricola e di piccola affittanza (523). – (Rel. Raineri).

Istituzione, in favore dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, del monopolio della Pubblicità fatta sui fondi costeggianti le linee ferroviarie (1174). – (Rel. Marcello).

Dulla Commissione per l'esame dei disegni di legge per la conversione dei decreti-legge:

Conversione in legge del Regio decretolegge 22 luglio 1932, n. 974, che aumenta il fondo stanziato per contributo ad agricoltori Particolarmente benemeriti e reca provvedimenti in favore degli agricoltori delle provincie di Brescia e di Pola (1297). – (Rel. De Michelis).

Conversione in legge del Regio decretolegge 25 aprile 1932, n. 457, recante agevolazioni tributarie per le autovetture di limitata lotenza (1300). – (Rel. Alfredo Dallolio).

Conversione in legge del Regio decretolegge 19 maggio 1932, n. 533, riguardante l'esonero dall'imposta sull'energia elettrica consumata a bordo delle navi (1301). – (Rel. Berio).

Conversione in legge del Regio decretolegge 25 aprile 1932, n. 574, che approva e rende esecutorio l'atto aggiuntivo 15 febbraio 1932 per la parziale modificazione dei patti di concessione del tronco di allacciamento del comune di Castiglione di Sicilia alla ferrovia Circumetnea (1302). – (Rel. De Marinis). Conversione in legge del Regio decretolegge 24 marzo 1932, n. 327, riflettente l'autorizzazione al Governo dell'Eritrea a prestare garanzia ad un finanziamento in favore di Società industriali della Colonia (1304). – (Relatore Berio).

Conversione in legge del Regio decretolegge 6 giugno 1932, n. 695, che approva e rende esecutorio l'atto aggiuntivo 21 maggio 1932 per l'esecuzione della variante del tronco di penetrazione in Roma della ferrovia Roma-Civitacastellana-Viterbo (1306). – (Rel. Berio).

Conversione in legge del Regio decretolegge 22 aprile 1932, n. 599, prorogante il termine per la istituzione degli albi di esportatori di prodotti orto-frutticoli ed agrumari, di essenze agrumarie e di fiori, contemplati dalla legge 31 dicembre 1931, n. 1806 (1312). – (Rel. De Michelis).

Conversione in legge del Regio decretolegge 6 giugno 1932, n. 723, concernente provvedimenti per le industrie e i commerci di Fiume (1315). – (Rel. Salata).

Conversione in legge del Regio decretolegge 18 luglio 1932, n. 861, recante riduzione delle tasse di concessione governativa sulle licenze per trattenimenti danzanti negli alberghi (1317). – (Rel. Falcioni).

Conversione in legge del Regio decretolegge 16 giugno 1932, n. 714, che proroga il termine del 30 giugno 1932, stabilito dal Regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, per la rinnovazione delle ipoteche iscritte secondo le leggi anteriori dei territori annessi al Regno (1318). – (Rel. Berio).

Conversione in legge del Regio decretolegge 26 maggio 1932, n. 610, riguardante disposizioni per la eliminazione di disavanzi dei bilanci delle provincie dell'anno 1932 (1319). – (Rel. Pironti).

Conversione in legge del Regio decretolegge 19 agosto 1932, n. 1150, che autorizza la concessione di contributi a carico dello Stato per la costruzione di edifici ad uso di scuole industriali e scuole medie commerciali (1321). – (Rel. Cian).

Conversione in legge del Regio decretolegge 9 maggio 1932, n. 813, che detta disposizioni sulla circolazione dei motoscafi e delle imbareazioni a motore (1323). – (Rel. Tolomei).

Conversione in legge del Regio decretolegge 22 luglio 1932, n. 870, relativo all'assi curazione dei piroscafi « Rex » e « Conte di Savoia » (1324). – (Rel. Berio).

Conversione in legge del Regio decretolegge 22 settembre 1932, n. 1305, concernente la soppressione, a partire dall'anno 1932, dei premi da concedersi ai titolari dei libretti delle Casse di risparmio postali, i quali abbiano accreditato a loro favore, al 31 dicembre di ciascun anno, un credito non inferiore alle lire 2000 (1341). – (Rel. Berio).

Conversione in legge del Regio decretolegge 26 maggio 1932, n. 782, che ha dato approvazione all'emendamento all'articolo 393 del Trattato di Versailles e agli articoli corrispondenti degli altri trattati di pace, adottati dalla Conferenza internazionale del lavoro, nella sua quarta sessione (Ginevra, 18 ottobre-3 novembre 1922) (1347). – (Rel. De Michelis).

Conversione in legge del Regio decretolegge 25 agosto 1932, n. 1260, concernente la disciplina della conservazione degli estratti o concentrati e dei succhi di pomodoro (1349). – (Rel. Tito Poggi).

Conversione in legge del Regio decretolegge 22 luglio 1932, n. 1065, con il quale è stato approvato il piano particolareggiato di esecuzione per la sistemazione della zona detta del « Quartiere degli affari » in Milano (1338). – (Rel. Raimondi).

Conversione in legge del Regio decretolegge 24 marzo 1932, n. 392, concernente provvedimenti per la Milizia portuaria (1303). - (Rel. Mazzucco).

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Dalla famiglia del defunto senatore Vanzo ho ricevuto la seguente lettera di ringraziamento:

· Roma, 13 giugno 1932-X.

« Eccellenza,

« Perdoni se ho tardato ad esprimerLe la gratitudine che sento per Lei. La commemorazione che Ella fece al Senato mi ricordò il tempo lontano della guerra di Libia; da allora datava il sentimento di stima e di amicizia

che il mio caro nutriva per Lei e che si conservò sempre inalterato. Con questo ricordo Le invio i più sentiti ringraziamenti anche da parte di mio figlio e La prego di credermi sempre obbligatissima.

« MARIA VANZO ».

Variazioni nella composizione del Governo.

MUSSOLINI, Capo del Governo. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSOLINI, Capo del Governo. Ho l'onore di partecipare al Senato che con decreto del 20 luglio scorso Sua Maestà il Re ha accettato, su mia proposta, le dimissioni rassegnate:

dall'onorevole avvocato Dino Grandi, deputato al Parlamento, dalla carica di Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;

dall'onorevole professore avvocato Alfredo Rocco, deputato al Parlamento, dalla carica di Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

dall'onorevole dottore Antonio Mosconi, senatore del Regno, dalla carica di Ministro Segretario di Stato per le finanze;

dall'onorevole professore Balbino Giuliano, deputato al Parlamento, dalla carica di Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

dall'onorevole professore dottore Giuseppe Bottai, deputato al Parlamento, dalla carica di Ministro Segretario di Stato per le corporazioni.

Sono state, altresi, accettate, su mia proposta, le dimissioni rassegnate:

dall'onorevole avvocato Francesco Giunta, deputato al Parlamento, dalla carica di Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

dall'onorevole avvocato Amedeo Fani, deputato al Parlamento, dalla carica di Sottosegretario di Stato per gli affari esteri;

dall'onorevole avvocato Giuseppe Morelli, deputato al Parlamento, dalla carica di Sottosegretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

dagli onorevoli ingegneri Vincenzo Casalini e professore dottora Ettore Rosboch, de-

Putati al Parlamento, dalla carica di Sottosegretari di Stato per le finanze;

dall'onorevole professore Salvatore Di Marzo, deputato al Parlamento, dalla carica di Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale;

dagli onorevoli avvocato Filippo Pennavaria, avvocato Giovanni Cao, conte di San Marco e avvocato Ferdinando Pierazzi, deputati al Parlamento, dalla carica di Sottosegretari di Stato per le comunicazioni;

dagli onorevoli avvocato Dino Alfieri e Trigona Emanuele dei Marchesi di Canicarau, deputati al Parlamento, dalla carica di Sotto-8egretari di Stato per le corporazioni.

Con decreto dello stesso giorno Sua Maestà il Re mi ha affidata la direzione dei Ministeri degli affari esteri e delle corporazioni.

Contemporaneamente sono stati nominati, su mia proposta, Ministri Segretari di Stato:

per la grazia e giustizia, l'onorevole professore Pietro De Francisci, deputato al Parlamento;

per le finanze, l'onorevole Guido Jung, deputato al Parlamento;

per l'educazione nazionale, l'onorevole professor Francesco Ercole, deputato al Parlamento.

Con decreto Reale dello stesso giorno sono stati nominati, su mia proposta, Sottosegretari di Stato:

per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'onorevole Edmondo Rossoni, Ministro di Stato, deputato al Parlamento;

per gli affari esteri, l'onorevole avvocato Fulvio Suvich, deputato al Parlamento;

per la grazia e giustizia, l'onorevole Antonio Albertini, deputato al Parlamento;

per le finanze, l'onorevole professore ingegnere Umberto Puppini, Deputato al Parlamento;

per l'educazione nazionale, l'onorevole Professore Arrigo Solmi, deputato al Parlamento;

per le comunicazioni, gli onorevoli avvocato Ruggero Romano, ingegnere Gaetano Postiglione e Luigi Lojacono, deputati al Parlamento;

per le corporazioni, gli onorevoli profesgore avvocato Alberto Asquini e avvocato Bruno Biagi, deputati al Parlamento. Con decreto Reale, pure del 20 luglio scorso, su mia proposta, la Direzione generale degli affari di culto e la Direzione generale del fondo per il culto e del fondo di beneficenza e religione della città di Roma sono passati dal Ministero della giustizia a quello dell'interno, e la denominazione del Ministero della giustizia e degli affari di culto è stata modificata in quella di Ministero di grazia e giustizia.

Sorteggio degli Uffici.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il sorteggio degli Uffici.

Prego i senatori segretari di procedere al sorteggio degli Uffici.

I senatori segretari fanno il sorteggio.

UFFICIO I.

S. A. R. il Principe Vittorio Emanuele

S. A. R. il Principe Luigi Amedeo

Abisso

Agnelli

Albertini

Anselmino

Artom

Beltrami

Bergamasco

Bergamini

Borea d'Olmo

Borsalino

Bouvier

Cassis

Castellani

Castiglioni

Cavazzoni

Conci

Cornaggia

Credaro

De Marinis

Fantoli

Gabbi

Gallenga

Garroni

Giampietro

Giardino

Giordano

6 6 6 g

Grippo

Guaccero

Gualtieri

Manfroni

Marchiafava

Marghieri

Maury

Miari de Cumani

Miliani

Montresor

Petitti di Roreto

Poggi Cesare

Prampolini

Quarta

Reggio

Rolandi Ricci

Romeo

Simonetta

Spada Potenziani

Suardo

Tassoni

Treccani

Venturi

Venzi

Versari

Zerboglio.

UFFICIO II.

S. A. R. il Principe Ferdinando

S. A. R. il Principe Filiberto

Abbiate

Ancona

Appiani

Baccelli

Badaloni

Berio

Bianchi

Biscaretti Roberto

Borletti

Brezzi

Caccianiga

Callaini

Camerini

Cataldi

Cattaneo

Cavallero

Cippico

Cirmeni

De Bono

De Michelis

Farina

Francica Nava

Fulci

Garbasso

Ginori Conti

Guglielmi

Lago

Libertini

Malagodi

Marani

Mariotti

Mazzoni

Niccolini Pietro

Nomis di Cossilla

Orsi

Pelli Fabbroni

Pozzo

Raineri

Resta Pallavicino

Rota Francesco

Ruffini

Sailer

Scialoja Antonio

Segrè Sartorio

Spezzotti

Spirito

Tofani

Tomasi della Torretta

Torraca

Varisco

 ${f Venino}$

Viganò

UFFICIO III

S. A. R. il Principe Adalberto

Berezini

Bistolfi

Bonardi

Boncompagni Ludovisi

Bonzani

Broccardi

Brusati Roberto

Cagnetta

Catellani

Cesareo

Ciraolo

Concini

Concini

Contarini.

De Como

Dallolio Alfredo

107

D'Amelio De Cillia Del Carretto Della Torre Di Rovasenda Di Stefano Durante Einaudi Faelli Fracassi

Gallina $G_{asparini}$ Gatti Salvatore

Longhi

Marconi Mazzucco Morpurgo Nava Novelli

Oviglio Pagliano

Passerini Angelo

Pullè Puricelli 8antoro Sarrocchi Scaduto Scalini.

^{Sci}aloja Vittorio

Silj Squitti Tiscornia Torre

Tosti di Valminuta

 v_{accari} $V_{
m isocchi}$ v_{olpi} Volterra.

Carminati

UFFICIO IV.

8. A. R. il Principe Amedeo Umberto $\mathbf{Albertoni}$ Arrivabene $B_{astianelli}$ $\mathbf{B}_{\mathbf{azan}}$ Bonin Longare $B_{randolin}$ \mathtt{Brugi}

Chersi Cimati Crispolti Dallolio Alberto De Capitani d'Arzago De Lorenzo De Tullio Di Bagno Di Donato

Diena Di Frasso Di Robilant D'Ovidio Facchinetti

Figoli Des Geneys

Gioppi Gonzaga Grandi Grosoli Imperiali Malaspina Menozzi

Milano Franco d'Aragona

Montuori Morello Novaro Poggi Tito Quartieri Raimondi Ricci Corrado

Rossi Rossini Salata

Salmoiraghi San Martino

Schanzer Silvestri Sirianni Tacconi

Thaon di Revel

Tovini Viola

Visconti di Modrone

Zoppi Zupelli

UFFICIO V.

S. A. R. il Principe Aimone Acton

Albini

Arlotta

Asinari di Bernezzo

Barzilai

Beneventano

Biscaretti Guido

Bollati

Bongiovanni

Calisse

Campili

Canevari

Capece Minutolo

Casati

Casertano

Caviglia

Ciccotti

0.1.

Corbino

D'Andrea

Della Noce Del Pezzo

Di Frassineto

Di Flassifie

Ellero

Falcioni

Gentile

Indri

Joele

Lustig

Mambretti

Mango

Marcello

Mattioli Pasqualini

Mayer

Mori

Nicastro

Niccolini Eugenio

Nunziante

Odero

Pais

Passerini Napoleone

Pavia

Pecori Giraldi

Pestalozza

Pironti

Renda

Sanarelli

Schiralli

Serristori

Sforza

Tolomei

Vicini Antonio

Zippel.

UFFICIO VI.

S. A. R. il Principe Umberto

Alberici

Albicini

Badoglio

Bevione

Cappa

Casanuova

Chimienti

Cian

Cremonesi

De Martino

De Nicola

De Vecchi di Val Cismon

De Vito

Di Vico

Fara

Fedele

Ferrari

Frassati

Galimberti

Cammodic

Gavazzi

Giordani

Guidi Fabio

Larussa

Lissia

Loria

Luciolli

Marciano

Marozzi

Messadaglia

Millosevich

Morrone

Mortara

Mosca

Pascale

Perla

Petrillo

Pitaeco

Porro

Pujia

Romeo delle Torrazze

Rota Giuseppe

Salvago Raggi

Sanjust

Scavonetti

Sechi

Soderini

Strampelli

Supino

1

Tamborino Tanari Valerio Vicini Marco Arturo.

UFFICIO VII. 8. A. R. il Principe Eugenio Albricci Antona Traversi Bellini Bensa Rombi Borghese Borromeo Borsarelli Brusati Ugo Carletti. Castelli Celesia. Colonna Colosimo Conti $c_{\mathbf{respi}}$ Crispo Moncada $c_{\rm roce}$ D_{ella} Gherardesca Di Terranova Fabri $F_{aggella}$ Garofalo Catti Girolamo $G_{iaccone}$ $G_{razioli}$ $\mathbf{Gr_{0880}}$ Guidi Ignazio L_{agasi} Lanza di Scalea Maragliano M_{arescalchi} M_{artino} Mazzoecolo $M_{\rm Osconi}$ $x_{uvoloni}$ Paternò di Sessa $R_{\mathbf{a}\mathbf{v}_{\mathbf{a}}}$ Rehaudengo Ricci Federico

 ${\tt Roneo}$

 $R_{u_{\mathsf{RR}\mathsf{D}}}$

Sandrini Scalori Sinibaldi Sitta Solari Sormani Torlonia Triangi Vigliani Vitelli.

Riunione degli Uffici.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che domani alle ore 45 avrà luogo la riunione degli Uffici per la loro costituzione e per l'esame dei disegni di legge iscritti nel relativo ordine del giorno.

Approvazione del disegno di legge: « Norme relative alla pubblicità sui fondi a lato delle linee esercitate dall'amministrazione delle Ferrovie dello Stato e visibile da esse » (N. 1174-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme relative alla pubblicità sui fondi a lato delle linee esercitate dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e visibile da esse ».

Comunico al Senato che l'Ufficio centrale ha formulato un nuovo titolo per il disegno di legge e d'accordo col Governo ha modificato il testo.

Sul testo così modificato si svolgerà la discussione.

Prego il senatore segretario Marcello darne lettura.

MARCELLO, segretario, legge lo Stampato n. 1174-A.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Sono soggette a concessione da parte dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, con pagamento di canone, le pubblicità in

qualunque modo eseguite sui fondi a lato delle linee ferroviarie esercitate dall'Amministrazione stessa, e visibili da esse.

(Approvato).

Art. 2.

La concessione è fatta salvi i diritti dei terzi, verso i quali il concessionario è esclusivamente responsabile, nonchè salva l'osservanza della legge 11 giugno 1922, n. 778, per la tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico, e di ogni altra vigente norma delle leggi e dei regolamenti. (Approvato).

Art. 3.

Non sono soggette alla concessione, di cui all'articolo 1, le pubblicità, anche se visibili delle linee ferroviarie, che rientrano nell'esercizio pubblicitario conferito all'Azienda autonoma statale della strada dalla legge 17 maggio 1928, n. 1094, o siano assunte in pubblico servizio dai comuni a senso dell'articolo 1 del Testo Unico di legge, approvato con Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578.

(Approvato).

Art. 4.

Con Regio decreto, da emanarsi su proposta del ministro delle comunicazioni, di concerto con quello delle finanze, saranno stabilite le norme per la concessione ed i relativi canoni, anche per le pubblicità che già esistono e divengono soggette a concessione a senso dell'articolo 1 della presente legge.

(Approvato).

Art. 5.

Chiunque contravviene agli obblighi derivanti dagli articoli 1 e 4 della presente legge incorre nella pena stabilita dall'articolo 663 del Codice penale.

Indipendentemente dall'azione penale, i cartelli e gli altri mezzi della pubblicità indebitamente eseguita potranno essere rimossi a cura della milizia ferroviaria su richiesta del capo del compartimento ferroviario. Le spese della rimozione sono a carico dei trasgressori.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge
22 luglio 1932, n. 974, che aumenta il fondo
stanziato per contributo ad agricoltori particolarmente benemeriti e reca provvedimenti in
favore degli agricoltori delle provincie di Brescia e di Pola » (N. 1297).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 luglio 1932, n. 974, che aumenta il fondo stanziato per contributo ad agricoltori particolarmente benemeriti e reca provvedimenti in favore degli agricoltori delle provincie di Brescia e di Pola ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decretolegge 22 luglio 1932, n. 974, che aumenta il fondo stanziato per contributo ad agricoltori particolarmente benemeriti e reca provvedimenti in favore degli agricoltori delle provincie di Brescia e di Pola.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge
25 aprile 1932, n. 457, recante agevolazioni tributarie per le autovetture di limitata potenza »
(N. 1300).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno recala discussione del disegno di legge: a Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 aprile 1932, n. 457, recante agevolazioni tributario per le autovetture di limitata potenza n.

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 25 aprile 1932, n. 457, portante agevolazioni tributarie per le autovetture di limitata potenza.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1932, n. 533, riguardante l'esonero dall'imposta sull'energia elettrica consumata a bordo delle navi» (N. 1301).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1932, n. 533, riguardante l'esonero dall'imposta sull'energia elettrica consumata a bordo delle navi».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario.

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 maggio 1932, n. 533, che concede l'esonero dall'imposta sull'energia elettrica consumata a bordo delle navi.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

BROCCARDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BROCCARDI. Onorevoli colleghi, io vorrei fare una raccomandazione a proposito di questo disegno di legge che riguarda l'esonero dall'imposta sull'energia elettrica consumata a bordo delle navi.

Non entro nel merito del disegno di legge che sarà approvato dal Senato e che avrà anche il mio voto, però debbo rilevare che per qualche comune i provvedimenti portati dal decreto rappresentano una perdita annuale di circa 600 mila lire; evidentemente, in questo mo-

mento di contrazione dei tributi, non è agevole cosa sopperire a questa perdita.

Ricordo, e lo ricorda certamente l'onorevole relatore, che è stato autorevole Presidente della Commissione per la riforma dei tributi locali, che era stato stabilito che non si sarebbero messi nuovi oneri a carico dei comuni e delle provincie, senza dar loro contemporaneamente il mezzo di poterli sostenere. Ora è evidente che, agli effetti finanziari del bilanci dei comuni e delle provincie, mettere un nuovo onere o toglicre una entrata è la stessa cosa.

Ecco perchè io mi permetto di fare la viva raccomandazione che, quando in tali circostanze si accolgono legittimi interessi come questo, si tenga pure conto degli altrettanto legittimi interessi degli enti che devono subirne le conseguenze acciocchè possano adottare i provvedimenti necessari per fronteggiare il danno.

BERIO, relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERIO, relatore. Come relatore del disegno di legge mi associo alle giuste raccomandazioni fatte dal senatore Broccardi. Ma la nostra Commissione ha approvato questa proposta, non solo nell'interesse del movimento turistico e commerciale, ma anche per un principio di uguaglianza di trattamento, perchè all'estero le navi non sono assoggettate all'onere che pagavano precedentemente le nostre. Raccomando quindi l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dicharo chiusa la discussione.

L'articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge
25 aprile 1932, n. 574, che approva e rende esecutorio l'atto aggiuntivo 15 febbraio 1932 per
la parziale modificazione dei patti di concessione del tronco di allacciamento del Comune
di Castiglione di Sicilia alla ferrovia Circumetnea » (N. 1302).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: «Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 aprile 1932, n. 574, che approva e rende

esecutorio l'atto aggiuntivo 15 febbraio 1932 per la parziale modificazione dei patti di concessione del tronco di allacciamento del comune di Castiglione di Sicilia alla ferrovia Circumetnea».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 25 aprile 1932, n. 574, che approva e rende esecutorio l'atto aggiuntivo stipulato il 15 febbraio 1932 per la parziale modificazione dei patti di concessione del tronco di allacciamento del comune di Castiglione di Sicilia alla ferrovia Circumetnea.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
Conversione in legge del Regio decreto legge
4 marzo 1932, n. 327, riflettente l'autorizzazione al Governo dell'Eritrea a prestare garanzia ad un finanziamento in favore di Società
industriali della Colonia. (N. 1304).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 marzo 1932, n. 327, riflettente l'autorizzazione al Governo dell'Eritrea a prestare garanzia ad un finanziamento in favore di Società industriali della Colonia».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 marzo 1932, n. 327, riflettente l'autorizzazione al Governo dell'Eritrea a prestare garanzia ad un finanziamento in favore di Società industriali della Colonia.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge
giugno 1932, n. 695, che approva e rende esecutorio l'atto aggiuntivo 21 maggio 1932 per
l'esecuzione della variante del tronco di penetrazione in Roma della ferrovia Roma-Civitacastellana-Viterbo » (N. 1306).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 giugno 1932, n. 695, che approva e rende esecutorio l'atto aggiuntivo 21 maggio 1932 per l'esecuzione della variante del tronco di penetrazione in Roma della ferrovia Roma-Civita-castellana-Viterbo ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decretolegge 6 giugno 1932, n. 695, che approva e rende esecutivo l'atto aggiuntivo stipulato il 21 maggio 1932 per l'esecuzione della variante del tronco di penetrazione in Roma della ferrovia Roma-Civitacastellana-Viterbo ed autorizza la occorrente maggiore spesa.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge
22 aprile 1932, n. 599, prorogante il termine
per la istituzione degli albi di esportatori di
prodotti orto-frutticoli ed agrumari, di essenze
agrumarie e di flori, contemplati dalla legge
31 dicembre 1931, n. 1806 • (N. 1312)

PRESIDENTE. L'ordine del glorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 aprile

1932, n. 599, prorogante il termine per la istituzione degli albi di esportatori di prodotti orto-frutticoli ed agrumari, di essenze agrumarie e di fiori, contemplati dalla legge 31 dicembre 1931, n. 1806 ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 aprile 1932, n. 599, prorogante il termine per la istituzione degli albi di esportatori di prodotti orto-frutticoli ed agrumari, di essenze agrumarie e di fiori, contemplati dalla legge 31 dicembre 1931, n. 1806.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
• Conversione in legge del Regio decreto-legge
6 giugno 1932, n. 723, concernente provvedimenti per le industrie e i commerci di Fiume »
(N. 1315).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 giugno 1932, n. 723, concernente provvedimenti per le industrie e i commerci di Fiume».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 giugno 1932, n. 723, concernente provvedimenti per le industrie e i commerci di Fiume, con la seguente modificazione:

All'articolo 2 del decreto, alle parole: « interesse del 6 per cento » sono sostituite le altre: « interesse del 5 per cento ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto. Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge
18 luglio 1932, n. 861, recante riduzione delle
tasse di concessione governativa sulle licenze
per trattenimenti danzanti negli alberghi »
(N. 1317).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 luglio 1932, n. 861, recante riduzione delle tasse di concessione governativa sulle licenze per trattenimenti danzanti negli alberghi».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 luglio 1932, n. 861, recante riduzione delle tasse di concessione governativa sulle licenze per trattenimenti danzanti negli alberghi.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge
16 giugno 1932, n. 714, che proroga il termine
del 30 giugno 1932, stabilito dal Regio decreto
28 marzo 1929, n. 499, per la rinnovazione delle
ipoteche iscritte secondo le leggi anteriori dei
territori annessi al Regno» (N. 1318).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1932, n. 714, che proroga il termine del 30 giugno 1932, stabilito dal Regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, per la rinnovazione delle ipoteche iscritte secondo le leggi anteriori dei territori annessi al Regno ».

Prego il senatore segretario Marcello di darno lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decretolegge 16 giugno 1932, n. 714, che proroga il

termine del 30 giugno 1932, stabilito dal Regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, per la rinnovazione delle ipoteche iscritte secondo le leggi anteriori dei territori annessi al Regno.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge
26 maggio 1932, n. 610, riguardante disposizioni per la eliminazione di disavanzi dei bilanci delle Provincie dell'anno 1932 » (N. 1319).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 maggio 1932, n. 610, riguardante disposizioni per la eliminazione di disavanzi dei bilanci delle Provincie dell'anno 1932 ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 maggio 1932, n. 610, riguardante disposizioni per la climinazione di disavanzi dei bilanci delle Provincie dell'anno 1932.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Dichiaro aperta la votazione. Le urne rimangono aperte. Discussione del disegno di legge: « Estensione della disciplina giuridica dei contratti collettivi di lavoro ai rapporti di compartecipazione nel ramo di produzione agricola e di piccola affittanza » (N. 523-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Estensione della disciplina giuridica dei contratti collettivi di lavoro ai rapporti di compartecipazione nel ramo di produzione agricola e di piccola affittanza ».

Invito l'onorevole ministro delle corporazioni a dichiarare se consente che la discussione abbia luogo sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

MUSSOLINI, Capo del Governo, ministro delle corporazioni. Consento che la discussione si apra sul testo dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Marcello di dar lettura del disegno di legge nel testo modificato dall'Ufficio centrale.

MARCELLO, segretario, legge lo stampato numero 523-A.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Ha facoltà di parlare il senatore Tanari.

TANARI. Onorevoli senatori, ho chiesto la parola per una chiara ed esplicita motivazione di voto a favore di questa legge quale ci è oggi presentata.

Motivazione:

Premesso che ai «Capisaldi di politica sociale» il Fascismo, «di fronte a progetti di ricostruzione socialista a base di economia pregiudizialmente collettiva, si pone invece sul terreno della realtà storica nazionale, che non consente un tipo unico di economia agraria industriale e si dichiara favorevole a quelle forme individualistiche o di qualsiasi altro tipo, che garantiscano il massimo di produzione ed il massimo di benessere»;

Premesso pereiò che il contratto di mezzadria appartiene ai contratti del tipo individualistico, che, spronando (come dice il programma politico economico sociale del Fascismo) «le iniziative individuali, formano il «fattore più possente e operoso della produ-«zione economica, favorendo l'accrescimento «della produzione nazionale»;

Premesso che questo tipo individualistico è consacrato dalla dichiarazione VII della Carta del lavoro, come l'altro tipo, quello collettivo, MA FASCISTA, è specialmente contemplato alle dichiarazioni XI e XII della Carta del lavoro:

Premesso che, come fu concordato dai due elementi della produzione agraria, « la tutela del mezzadro non può significare l'allargamento a questo delle norme relative all'orario, alle ferie, al salario minimo, ecc. ecc.; tipiche e necessarie invece secondo quanto discende dalla dichiarazione della Carta del lavoro per i contratti collettivi veri e propri» (dichiarazioni XI, XII e seguenti);

Risultando da tutto ciò che la mezzadria, contratto di tipo individualistico, di collaborazione (testuali parole della Carta del lavoro – dichiarazione VII) cioè di società riguardante i due elementi della produzione, non potrà mai essere considerato un tipo di contratto collettivo;

Voterò con tale chiara ed esplicita motivazione fascista questa legge con plauso e piena convinzione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il ^{8e}natore Francesco Rota.

ROTA FRANCESCO. I contratti di mezzadria, i contratti di compartecipazione e quelli di piccolo affitto hanno una grandissima diffusione. Si calcola che rignardino complessivamente oltre 991 mila famiglie tra mezzadri, coloni ed affittuari, coltivatori diretti, ed è per ciò più che naturale il profondo interesse che ha suscitato la legge sulla estensione della disciplina giuridica dei contratti collettivi di lavoro ai rapporti di mezzadria ed affini e di piccola affittanza, perchè la materia è delicatissima e riflette l'economia e l'avvenire agricolo e sociale di vaste regioni del nostro Paese.

La Commissione parlamentare, prima di decidersi, attese 18 mesi e furono pronunciati nell'altro ramo del Parlamento importantissimi discorsi che rivelarono due nette ed opposte tendenze.

Ne usci un progetto di legge oscuro, che poteva dar luogo a seri inconvenienti, progetto di legge che al Senato ebbe un lungo e salutare arresto che servì a chiarificare questa importantissima materia.

Sicchè oggi l'Ufficio centrale del Senato pro-

pone delle modificazioni che possono pienamente tranquillizzare.

Pregevolissima è la relazione Raineri: e l'Ufficio centrale ed il nostro illustre collega Raineri, veterano di tante belle battaglie per l'agricoltura, è stato certamente pari alla sua fama: a lui ed all'Ufficio centrale le mie più vive felicitazioni.

La mezzadria è una forma speciale di società che ha attraversato i secoli, che si è adattata magnificamente a condizioni economiche diverse, che ha resistito al morso della demagogia bianca e rossa.

La mezzadria è una forma tipica latina che scaturisce, da un profondo concetto di equità e consente condizioni di vita comoda e tranquilla ai mezzadri, non solo, ma nelle annate buone, dove le famiglie sono ordinate e ben condotte, modesti e continui risparmi. Nell'ultimo decennio, prima della crisi, le famiglie dei mezzadri che si sono trasformati in proprietari lavoratori sono più che raddoppiate. È pacifico che i contratti di mezzadria e compartecipazione e la piccola proprietà siano fonte sicura di benessere economico e di tranquillità sociale.

Il mezzadro è un socio, la sua sorte è legata a quella del proprietario nella lieta e nella cattiva ventura, negli anni delle vacche grasse ed in quelli delle vacche magre. Ha esso assicurato gratuitamente l'alloggio, la legna, il vino, il vitto, che in gran parte ritrae dal fondo, per cui subisce, meno del proprietario, l'alea dei prezzi. Ha egli la tranquillità del domani, è spessissimo un benestante che fa vita comoda e sovente diventa proprietario. Vive molto all'aria, al sole, salubremente nel podere che più produce, più per lui pure produce; a questo si affeziona e vi rimane colla famiglia lungamente, anche dei secoli, per generazioni, nonostante l'affittanza annua che tacitamente si rinnova, se non intervengono fatti gravissimi. Se qualche membro si ammala, gli altri lavorano per lui, e non gli manca certamente nè l'assistenza morale nè quella materiale.

Il mezzadro, quando è necessario, lavora senza seguire orario fisso, perchè lavora anche per sè, quando è stanco riposa; il lavoro in generale per la molteplicità delle colture e per l'ausilio delle macchine riesce grave in brevi periodi dell'anno, altrimenti non è pesante o

consente lunghe soste che non creano la disoccupazione.

Noi durante la guerra abbiamo assistito al miracolo di conduzioni di poderi coltivati perfettamente dalle donne, dai vecchi e dai fanciulli mentre erano gli uomini validi al fronte a combattere. Il mezzadro è prolifico, per lui i figliuoli rappresentano una forza ed una ricchezza ed il primato delle famiglie che hanno dieci figli è dato dalla provincia di Treviso ove vige la mezzadria.

Io penso che la mezzadria tipica sia quella romagnola dove il capitale bovino è mezzo del proprietario e mezzo del mezzadro. L'onorevole Raineri propende invece per la mezzadria toscana; ad ogni modo mezzadrie ve ne sono molte con piccole differenze in varie parti d'Italia.

Per mezzadria si deve intendere quella forma di conduzione a società di un podere, consegnato ad una famiglia colonica perchè lo lavori nel miglior modo possibile sotto la direzione del proprietario, dividendo a metà le spese ed i prodotti. La divisione a metà è indicata dalla stessa parola mezzadria e bene dice l'onorevole Raineri nell'allegato A.

La mezzadria o colonia parziaria è più o meno in uso in tutte le regioni d'Italia. Però la prima è quella, cioè, che si fonda sulla divisione di tutti i prodotti a perfetta metà tra proprietario e colono.

Le imposte fondiarie sono a carico del proprietario; la casa appartiene al proprietario e molto spesso il capitale bovino è a metà.

Vi sono altri caratteri speciali per la mezzadria: il podere organizzato colla casa, la stalla, la corte, l'orto e le scorte ecc., varietà di coltura, e la famiglia colonica o nella sua figura elementare o in quella complessa della società famigliare, come dice bene l'on. Arcangeli.

Ma il concetto fondamentale della mezzadria è quello della divisione a metà delle spese e dei prodotti. La mezzadria è profondamente un contratto equo.

Ho detto che il contratto di mezzadria è un contratto equo; posso affermare che è anche un contratto largo.

Espongo alcuni dati tratti da una tenuta del Veneto, molto bene diretta ed ordinata, dove la contabilità è perfetta e dove però è intensiva la coltura del baco da seta. Ecco questi dati molto significativi.

Se nell'anno 1926, in una colonia, condotta a mezzadria, l'importo totale dei generi prodotti, detratte le spese di coltivazione (moto-aratura, semina e concimazione), ammontava ad una somma X per ogni 100 lire di rendita, di questa somma X, 50 ne spettavano al proprietario e 50 al mezzadro, a cui carico rimanevano soltanto le poche tasse che potevano ragguagliarsi a circa lire 1,5.

Su lire 100 di utile cumulativo al colono rimanevano cioè lire 48,5, come utile netto di sua parte, mentre dagli utili del proprietario dovevano detrarsi lire 14 per imposte, e lire 10,5 per spese di amministrazione, con residuo netto di lire 25,5. L'utile netto del proprietario risultava all'incirca la metà dell'utile netto del mezzadro.

Nell'anno 1931 l'importo dei prodotti, detratte le spese culturali, poteva ragguagliarsi per l'istessa colonia ad una somma Y rappresentante metà circa della somma X e cioè di lire 50 in luogo di lire 100, per cui per ogni 50 lire di rendita 25 competevano al mezzadro e 25 al proprietario. Detratte le tasse, al mezzadro rimanevano lire 23,5 mentre al proprietario, detratte lire 11,5 di tasse e ridotte le spese di amministrazione a sole lire 8, rimaneva l'utile netto di lire 5,5. La proporzione cioè tra l'utile del proprietario e l'utile del mezzadro, anzichè essere all'incirca di 1 a 2 come nel 1926, era ridotta per il 1931 a meno di 1 a 4.

Ciò dimostra chiaramente che, pure diminuendosi abbastanza l'onere fiscale e le spese di amministrazione, il datore di lavoro è venuto a risentire una diminuzione di reddito netto che può divenire più che doppia di quella che risente il mezzadro.

Mi pare quindi di aver dimostrato come oggi il contratto di mezzadria sia un contratto largo, anzi più che largo. La crisi è sopportata certamente meglio dalle conduzioni a mezzadria, ma però anche la mezzadria la risente fortemente.

La legge approvata dalla Camera dei deputati il 2 maggio 1930 in forma non chiara, applicava la Carta del lavoro ad un contratto di società o meglio estendeva la disciplina giuridica dei contratti collettivi di lavoro ai rapporti di mezzadria ed affini senza chiarire bene come le norme per il deposito e la pubblica

zione dei contratti collettivi di lavoro contenessero disposizioni tali che, se fossero state applicate alla mezzadria, contratto di società, l'avrebbero senz'altro trasformata rovinandola.

Il mezzadro è socio, socio lavoratore e capitalista: il mezzadro è capitalista perchè alcune volte possiede tutto il bestiame, molto spesso ne possiede metà, ciò che rappresenta cifre cospicue; è capitalista perchè concorre con metà del capitale circolante alla produzione dell'azienda, e questo lato di socio capitalista nel contadino mezzadro va sempre più prendendo importanza col progredire dell'industria, perchè ad agricoltura maggiormente progredita occorrono maggiori anticipazioni, come concimi ed anticrittogamici ed attrezzi che sono sempre del mezzadro, o macchine che sono spesso in tutto od in parte del mezzadro stesso. Sovente questi è anche datore di lavoro.

Sono ben licto che l'onorevole relatore ampiamente illustri e conforti con importantissime ed abbondanti citazioni questi concetti di società, ora affermata anche solennemente dalla corporazione dell'agricoltura con queste parole: « come il patto collettivo di mezzadria non debba che rafforzare l'istituto mezzadrile conservandone la essenza di speciale contratto di società ».

La cosa è di grandissima importanza perchè, ^{8uss}istendo dubbi a tale proposito, avrebbero potuto sorgere pericolose deformazioni, e perchè dalla logica affermazione di tale concetto di- ^{8ce}ndono le modificazioni apportate alla legge dalla Commissione senatoriale.

Ed ora entriamo nell'esame di questo progetto di legge.

Il Regio decreto 6 maggio 1928, n. 1251, riguardante le norme per il deposito e la pubblicazione dei contratti collettivi di lavoro, all'articolo 8 così si esprime:

Nessun contratto collettivo di lacoro può essere pubblicato ove non contenga norme precise sui rapporti disciplinari, sul periodo di brova, sulla misura e sul pagamento della retribuzione, sull'orario di lavoro, sul riposo settimanale e, per l'impresa a lavoro continuo: sul periodo annuo di riposo feriale retribuito, sulla cessazione dei rapporti di lavoro per licenziamento senza colpa del prestatore di opera, per morte di costui, sul trapasso di azienda, sul trattamento al lavoratore in caso

di sua malattia, sul richiamo del lavoratore alle aemi o in servizio della milizia volontaria per la sicurezza nazionale. Secondo i principii enunciati nelle dichiarazioni 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 della Carta del lavoro.

Il contratto, che non regoli talune di dette condizioni di lavoro, può tuttavia essere pubblicato, quando il regolamento di tali condizioni risulti già contemplato nelle norme di legge vigenti, o non sia richiesto dalla natura del rapporto, o quando il contratto stesso contenga l'impegno delle parti di provvedere alla sua integrazione, con successivo patto da stipularsi entro un determinato periodo di tempo.

In un primo tempo si voleva estendere la disciplina giuridica dei contratti di mezzadria, riferendola all'articolo 8 del decreto del maggio 1928 senza alcuna limitazione e senza adattamenti, ma poi ci si accorse che tale applicazione avrebbe facilmente sconvolto la mezzadria, la colonia parziaria ed il piccolo affitto e perciò si decise di adottare questa formula o dicitura:

« La disciplina giuridica, che, a norma della legge 3 aprile 1926, si applica ai rapporti collettivi di lavoro, è estesa con le particolari limitazioni e gli adattamenti dipendenti dalla natura del rapporto, secondo le disposizioni dell'art. 8 primo capoverso del decreto 6 maggio 1928, n. 1351, a tutti i capitolati, convenzioni ecc. ».

Chi avrebbe allora dovuto fare l'esame per le deroghe ai punti dell'articolo 8 l'Certamente lo avrebbero dovuto fare le organizzazioni interessate, quando avessero trattato i patti colonici. E qui stava il grande pericolo.

Certi punti dell'articolo 8 sono evidentemente inapplicabili; ma vi è un punto sopra tutti estremamente delicato, cioè il punto della misura e del pagamento delle retribuzioni, cioè il concetto del salario minimo o minimo compenso.

Questa questione del salario minimo o equo compenso avrebbe certamente rovinato la mezzadria irreparabilmente e su questo argomento credo utile citare le savie parole pronunziate alla Camera dall'onorevole Fornaciari: « Quelli stessi che guardano il mezzadro dal punto di vista del valore solamente, quando giungono al problema del compenso, chiedono che il mezzadro abbia un compenso garantito, sia pure minimo, come se la divisione dei prodotti

a metà non fosse un compenso e totale per giunta, come se gli anticipi obbligatori del proprietario non fossero, a priori, la migliore e la più logica delle garanzie, ecc. Il compenso minimo che arriva all'assurdo della mercede oraria è un sofisma, non regge nè alla teoria nè alla pratica, è contro l'interesse della produzione, perchè, sottraendo il mezzadro al rischio e all'interesse, lo livella al grado di un lavoratore salariato.

«Il mezzadro che ha il minimo garantito può anche tendere al disinteressamento della massima produzione. La mezzadria si fonda precisamente sul concetto contrario del compenso garantito, ed offre al mezzadro il compenso maggiore con la divisione dei raccolti (chi lavora meglio e di più ha redditi maggiori).

« Con la mezzadria, che divide il prodotto senza compenso garantito, la massa dei contadini proprietari in questi ultimi anni è più che radsoppiata». Savie e chiare parole a cui è inutile fare il commento.

Ecco il perchè della ponderata riflessione e della necessità delle modificazioni introdotte dall'Ufficio centrale del Senato.

Non cito tutto l'articolo 1º del disegno di legge modificato dal Senato per economia di tempo: cito il primo capoverso:

a Tali capitolati, convenzioni, patti ed accordi, fermo restando quanto dispone il comma secondo dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito in legge con legge 17 aprile 1925, n. 473, che esclude, per le aziende agricole, dalla limitazione dell'orario del lavoro i contratti in compartecipazione, debbono uniformarsi alle consuetudini, alle tradizioni ed alle economie delle singole regioni; e tenuto conto di quanto dispone il capoverso dell'articolo 8 del Regio decreto 6 maggio 1928, n. 1251, non debbono contenere le norme relative al salario, alle ferie, al periodo di prova o altre tipiche o necessarie per contratti di lavoro a salario».

Con questa dizione a me pare che il punto pericoloso della legge sia superato e chiarito e che non vi sarà più la probabilità che alcun sindacato o magistrato venga fuori con l'idea del salario minimo ed equo compenso nella mezzadria, idea che certamente distruggerebbe la mezzadria stessa snaturandola nelle sue basi e nella sua essenza.

L'onorevole Raineri unisce alla sua relazione molti allegati; fra questi il progetto delle norme per la disciplina della mezzadria, studiato dalla Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dell'Agricoltura presieduta dall'onorevole Razza.

A proposito di tale progetto, l'onorevole Raineri così si esprime e si augura: «che non possa cioè passare tale e quale e dare materia per norme obbligatorie da applicare a tutto il regno».

Non a tutto il Regno, ma in nessuna parte del medesimo, io penso, si potrebbero applicare alcuni articoli di queste norme senza ferire a morte la mezzadria e senza vulnerare il principio di proprietà.

Mi soffermo brevemente e solamente sui punti più gravi di tali norme. L'articolo 9 dice:

- « I frutti ed ogni altro prodotto ricavato dall'esercizio mezzadrile sono divisi di regola a metà fra le parti». E fino a qui andiamo benissimo, ma poi viene il tarlo.
- «I contratti collettivi stabiliranno clausole, che, modificando, ove occorra, la rigida divisione dei prodotti a metà, assicurino al lavoro della famiglia mezzadrile un compenso annuo medio, il quale, con i suoi vari elementi monetari ed in natura, corrisponda ai principii della dichiarazione XII della Carta del lavoro ».
- Eccoci quindi nuovamente al salario ed all'equo compenso. Qui sta la vera minaccia alla mezzadria. Se questo articolo non viene soppresso in questa parte, noi vedremo rientrare tranquillamente dalla finestra ciò che il Senato saggiamente ha cacciato dalla porta. E questo all'infuori e contro le disposizioni di legge. Ecco il punto debole e delicato che, se accolto, distrugge la mezzadria. Fortunatamente c'è l'ordine del giorno Tassinari! Cito la sola parte che qui c'interessa: « Non può significare l'allargamento delle norme a questo contratto di mezzadria, relative all'orario di lavoro, alle ferie, al salario minimo ecc. ecc., tipiche e necessarie invece, secondo quanto discende dalle dichiarazioni della Carta del lavoro, per contratti di lavoro veri e propri ».

E veniamo all'articolo 14, ben grave, che così si esprime: «Il contratto di mezzadria ha la durata annuale. Esso si intende rinnovato di anno in anno, sino a che non venga disdet-

Legislatura xxviii — 1° sessione 1929-32 — discussioni — tornata del 6 dicembre 1932

tato da una delle parti. La disdetta è libera ad entrambe le parti (e fino a qui andiamo bene).

« Essa deve essere notificata a mezzo di Ufficiale giudiziario, il giudizio definitivo spetta alla magistratura del lavoro ».

Evidentemente questo articolo è pericolosissimo e può dar luogo ad equivoci, perchò
colpisce il principio della proprietà. Caratteristica di questo principio è la libertà di disporre
dei propri beni. La disdetta per finita locazione
non deve essere deferita alla magistratura del
lavoro, perchè in tale caso (di finita locazione)
il magistrato non può entrare nel merito, deve
solamente giudicare se i termini siano o non
siano stati rispettati e così di tutte le altre formalità di legge.

Ben differente è la cessazione del contratto di mezzadria prima del termine; questo non può avvenire che o per consenso delle parti o perchè una di esse si è resa inadempiente al contratto.

In questo secondo caso sorgerà una contestazione che potrà essere deferita legalmente al magistrato del lavoro, perchè decida se l'inadempienza sia di tale gravità da legittimare la risoluzione in tronco.

Ma guai se estendiamo questo diritto del magistrato del lavoro alla disdetta per finita locazione!

Col tempo il mezzadro si trasformerebbe in una specie di enfiteuta, e non solamente il principio di proprietà, ma la produzione stessa verrebbe colpita al cuore, perchè molti mezzadri, sicuri o quasi della stabilità, non sentirebbero più lo stimolo al progresso ed al lavoro intensivo, e l'autorità del proprietario che deve dirigere l'azienda verrebbe irremissibilmente a cadero

Le norme della Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dell'Agricoltura si estendono Pure alla colonia parziaria: anche qui ci sarebbe molto da dire: sarò brevissimo.

Perchè si vuole la durata pluriennale? Anche questa era una pretesa dei bianchi. La locazione della colonia parziaria è sempre stata annuale. Con questa locazione annuale vi sono famiglie che stanno sul podere da 400 e 500 anni!

Che cosa vuol dire equo compenso ad un colono che deve pagare il fitto od una parte di fitto! E poi sempre questo equo compenso che spunta fuori e che rappresenta il tarlo di queste forme di società mezzadrili e di semi-società della colonia parziaria.

Per queste ragioni confido che le norme che usciranno dagli studi della corporazione dell'agricoltura correggeranno questi articoli terribilmente insidiosi, perchè altrimenti la mezzadria salvata, colla chiarificazione della legge voluta dal Senato, arrischierebbe di naufragare nuovamente per il fatto di norme che sancissero principii ripudiati dalla Camera e dal Governo. Ciò non avverrà, ne sono sicuro, ma credo sia stato bene richiamare l'attenzione del Governo e dell'Ufficio centrale del Senato anche su questo punto.

L'onorevole Raineri pensa che le norme che verranno compilate dalla Corporazione dell'agricoltura saranno chiamate a prendere il posto degli articoli sulla mezzadria e colonia formanti corpo col vigente codice civile.

Ora io mi permetto di dissentire sopra questo punto dall'illustre relatore.

Non bisogna confondere quelle che sono le norme concordate fra organizzazioni sindacali, le quali hanno sempre un valore contingente e possono essere facilmente modificate per mezzo di nuovi accordi intervenienti fra le organizzazioni stesse seguendo le mutevoli necessità dei vari momenti, norme che non si possono confondere con quelle del diritto codificato che devono avere un valore stabile e duraturo e per modificare le quali è necessario l'intervento del Parlamento e del potere Regio.

Il disegno di legge presente stabilisce, all'articolo 2, che la disciplina per i contratti agrari di compartecipazione venga applicata anche ai contratti di piccola affittanza con corrisposta variabile o fissa in natura o in danaro, quando siano stipulati da piccoli affittuari che coltivino direttamente il fondo, con lavoro prevalentemente proprio o di persone della propria famiglia.

La relazione dell'Ufficio centrale a proposito dell'articolo 2 insiste sul concetto della libertà del fitto e dice auree parole che io devo qui ripetere perchè non posso sperare che tutti l'abbiano letta, e perchè si tratta di cosa di estrema importanza già insidiata ed è bene che sia ora da tutto il Senato conosciuta.

Eccole: « Escluso pure in questo caso che il lavoratore sia in qualunque modo assimilabile al salariato, e bene apparendo che trattasi di

un contratto di locazione, è più che mai necessario che la conclusione dei patti locali collettivi si ispiri a criteri di somma prudenza, perchè non avvenga che essi entrino a voler regolare la determinazione del canone di affitto, rendita patrimoniale, che dipende caso per caso da infinite circostanze, fertilità del suolo, sua ubicazione, e condizione generale di ambiente economico e via via ».

Queste sono le parole della relazione dell'Ufficio centrale a cui sottoscrivo pienamente.

Uno dei cardini della proprietà è quello della libertà di disporre delle proprie cose, e quindi della libertà dei fitti. I proprietari di case hanno ottenuto la libertà dei fitti e l'hanno ottenuta con soddisfazione generale e con utilità nazionale, perchè i principi elementari dell'economia questo richiedono, quei principi che solo eccezionalmente vennero violati per circostanze eccezionalissime.

Ora che i proprietari di case hanno ottenuta la libertà dei fitti, degli appartamenti e dei negozi, i proprietari di terre dovrebbero avere i fitti vincolati? e si guardi bene che la cosa cammina; ormai in tre provincie i Sindacati hanno conchiuso dei patti per l'affittanza mista, in cui viene sostenuto e sancito il principio assurdo della sola produttività della terra per poter su questa produttività proporzionare il fitto; errato principio ereditato dai bianchi, di ben triste memoria. Ma chi può stabilire la produttività della terra? La terra oggi con i moderni mezzi di lavoro e di concimazione può dare 10 dove dava 2 e molte volte quello che ha meno che fare colla produttività è proprio la terra, mentre elementi importantissimi sono le macchine, i concimi, le sementi elette, ecc. cioè il capitale, l'abile direzione, il lavoro intelligente. Basta vedere la nostra bella battaglia del grano colla quale si sono ottenuti 30, 40 quintali all'ettaro, e si è arrivati persino a punte miracolose di 60 e 70 quintali in terreni che davano prima molto, ma molto meno (15 e 20 quintali). E poi vi sono tanti e tanti altri elementi da considerare per il fitto, viabilità, vicinanza alla casa, acqua ecc.

Questo affitto così detto equo è pericolosissimo, perchè pericolosissime sono le forme schematiche e le decisioni dei periti; un fondo in mano di una famiglia rende talvolta metà di quello che rende in mano di altra famiglia.

Il gioco della domanda e dell'offerta deve essere libero fra le parti, perchè se si fissano a priori i canoni, si porta un colpo mortale al principio di proprietà, si deprezza la proprietà stessa e soprattutto si ostacola il progresso, ora maggiore, in vista della vastissima opera di trasformazione fondiaria che si va compiendo in tutto il regno, venendo così a frenare ogni ardimento ed ogni possibilità di selezione. Il piccolo affitto deve essere libero nell'impresa e nel rischio, questo è il suo carattere. Un piccolo affittuario, che con un modesto capitale e che con il lavoro suo e della sua famiglia si impegna nell'impresa agricola non differisce in nulla dal piccolo commerciante, dal piccolo artigiano e sovente è datore di lavoro.

L'onorevole Cacciari così si espresse a tale proposito alla Camera: « Meglio si lavorerà alle sorti del piccolo affitto introducendo nei capitolati collettivi tutte quelle condizioni sulla durata dell'affitto, sulla rivedibilità del canone liberamente fissato ecc.; ma lasciamo che questa discussione sul fitto sia libera ed avvenga direttamente fra le parti, perchè se noi fissiamo a priori i canoni, tutto il meccanismo resterebbe inchiodato con danno della produzione e del progresso agricolo», ed, io aggiungo, anche con danno del principio di proprietà.

Onorevoli senatori, io ho finito: modesto ma appassionatissimo agricoltore e vecchio ammiratore della mezzadria, io ho vissuto quasi sempre fra i coloni nei campi, per la terra che ho curato ed amato. Ho creduto mio dovere quindi esprimere su questo importantissimo argomento la mia modesta opinione, maturata però da una lunga pratica, e di avere additato possibili pericoli di insidie.

Confido che questo disegno di legge e le future norme che verranno dalla Corporazione dell'agricoltura possano rafforzare e consolidare questo contratto di società od istituto della mezzadria che noi tanto amianio, e che ha fondamentale importanza economica e socialo nella vita rurale del nostro Paese.

Confido pure che il piccolo fitto non verrà rovinato, essendo sicuro dell'opera oculata e vigile del Governo Nazionale che cura e difende con amore ognor crescente tutto quello che riguarda l'agricoltura.

Al Capo illustre del Governo Fascista, all'Ufficio centrale ed al suo relatore i miei sentimenti di viva gratitudine. (Applausi).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Gatti Salvatore.

GATTI SALVATORE. Onorevoli senatori, mi limiterò a fare qualche osservazione sulle ragioni e sugli aspetti giuridici del disegno di legge, allo scopo di contribuire a quella opera di chiarimento e di definizione, che giustamente il relatore onorevole Raineri ha indicato come principale obbiettivo della discussione da parte del Senato dell'importante argomento.

La ragione fondamentale del disegno di legge è quella di risolvere con una chiara, categorica disposizione di legge una situazione di incertezza, che si era venuta creando, in materia di patti agrari. Anche prima della esistenza delle organizzazioni sindacali fasciste si erano formati, specialmente nelle regioni d'Italia più progredite nella agricoltura, patti generali e capitolati in tema di contratti agrari ad opera di organi tecnici, di associazioni professionali, di comizi agrari; e costituivano una specie di raccolta di norme, alle quali si riferivano spesso i contraenti e che avevano un certo valore giuridico, come una forma di codificazione delle consuetudini locali.

Quando il Regime, creata la organizzazione sindacale, la riconobbe legalmente, la forza espansiva dei nuovi istituti si manifestò anche in materia di contratti agricoli. La legge 3 aprile 1926, che è una legge fondamentale, creativa di un nuovo ordine di cose, conteneva in sè la ragione di successivi sviluppi. Essa conteneva due parti: con la prima venivano riconosciute dallo Stato tutte le categorie della produzione economica; con la seconda parte si instaurava l'attività contrattuale collettiva delle categorie economiche, limitandola però ai rapporti di lavoro. La prima parte, dunque, della legge aveva una estensione maggiore dell'altra, come contenuto e possibilità di applicazione. Così è avvenuto che, come in tutti i settori della produzione economica si costituivano, in applicazione della legge del 1926, le Associazioni di datori e di prestatori di lavoro, così si costituirono anche i Sindacati di mezzadri e coloni in confronto delle Federazioni degli agricoltori; e come si veniva man mano accentuando l'attività sindacale nel campo del contratto collettivo, così anche le Unioni provinciali dei Sindacati mezzadri e coloni esplicarono un'azione parallela a quella degli altri Sindacati con la formazione di accordi collettivi con le Federazioni degli agricoltori, accordi regolanti rapporti di compartecipazione agraria e specialmente di mezzadria.

Ma questa situazione di fatto non corrispondeva allo stato della legislazione, perchè la disciplina giuridica del contratto collettivo era limitata, come ho detto, ai nudi rapporti di lavoro, e non poteva quindi applicarsi a rapporti più complessi e differenti, come quelli della compartecipazione agraria.

Tuttavia è assai interessante osservare che il magistrato, chiamato a decidere controversie sulla applicazione dei contratti collettivi in tema di mezzadria e di colonia, ne riconoscesse spesso la efficacia obbligatoria. Talora il magistrato affermava che, una volta stipulati dalle Associazioni legalmente riconosciute i contratti agrari collettivi, una volta pubblicati e depositati a norma della legge 3 aprile 1926 e del relativo regolamento, essi dovevano ritenersi validi e obbligatorii. Altra volta le sentenze deducevano l'applicabilità della legge del 1926 ai contratti agrari di compartecipazione dalla considerazione che anche in tali contratti l'elemento lavoro è parte importante e principale. Tuttavia la giurisprudenza era incerta e divisa. Non potevasi più oltre tollerare che continuasse una situazione siffatta in una materia di tanta importanza; non potevasi più oltre ammettere che l'efficacia obbligatoria dei patti agrari collettivi fosse lasciata alla mercè di deduzioni interpretative e di oscillazioni giurisprudenziali. A parte che per i piccoli affitti l'articolo 4 del Regio decreto 1º luglio 1926 escludeva i proprietari delle terre dalla stipulazione di contratti collettivi, si imponeva la necessità di troncare ogni possibilità di dubbi e di discussioni con una legge, che estendesse esplicitamente alla mezzadria ed ai contratti affini la disciplina del contratto collettivo.

Questa è la genesi e la ragione fondamentale dell'attuale disegno di legge.

Ma un'altra ragione non meno importante è quella di garentire la esistenza di istituti, come la mezzadria e la colonia, con le caratteristiche tipiche attribuite loro da una secolare tradizione. In realtà tali istituti non

possono assimilarsi ai nudi rapporti di lavoro, oggetto della disciplina collettiva della legge del 1926; poichè la prestazione di opera da parte del coltivatore del fondo è uno degli elementi, sia pure il più importante, ma molti altri elementi ed aspetti della mezzadria e della colonia, di ordine economico e sociale, ne palesano l'essenziale carattere, associativo e di fiducia, che nettamente differenzia tali contratti da quello di salariato. Comunque voglia definirsi la mezzadria, si segua il concetto del Codice civile, che la considera un contratto di locazione di cose; o si accolga, secondo la tendenza oggi prevalente, il concetto di assimilare la mezzadria al contratto di società; certo è contrario alla realtà vedere nel mezzadro un semplice locatore di opera: un'affermazione in tale senso potevano fare, a scopo partigiano, i socialisti, per generalizzare la lotta di classe.

Gli organi corporativi del Regime hanno riconosciuto la particolare fisonomia giuridica della mezzadria e le ragioni sociali e politiche che esigono il rispetto delle sue caratteristiche tradizionali. Il Regime, che vuole l'elevazione delle classi lavoratrici, è favorevole alla mezzadria, che al lavoro speso dall'uomo sulla terra dà un senso, una nobiltà ed un correspettivo non traducibili moneta. Il Regime impone a tutte le classi la stessa disciplina, ma nega le livellazioni contrarie alla realtà umana e sociale; perciò estende alla mezzadria l'impero della legge del 1926, ma non annulla, bensì vivifica gli elementi tipici dell'istituto, che sono coefficienti di sanità fisica e morale della popolazione rurale.

Giustamente l'Ufficio centrale del Senato ha tenuto ad affermare che la regolamentazione collettiva dei rapporti di mezzadria, di colonia, di piccola affittanza delle terre deve rispettare la particolare natura di tali rapporti e non deve, quindi, contenere alcune norme tipiche dei contratti di salariato e specialmente quelle relative al salario, all'orario di lavoro, alle ferie, al periodo di prova. Nè ciò costituisce un'anomalia nel regime giuridico del contratto collettivo. Infatti, l'articolo 8 del Regio decreto 6 maggio 1928 prevede che un contratto collettivo di lavoro non contenga, in considerazione della speciale natura del rapporto, taluna delle norme relative all'orario

del lavoro, alla retribuzione, al periodo feriale e simili.

Un chiaro precetto della legge, che serva di direttiva per la regolamentazione dei contratti collettivi in tema di compartecipazione agraria appare tanto più necessario, se si pensa all'efficacia inderogabile del contratto collettivo. Mentre le stesse norme del Codice civile sulla mezzadria hanno una efficacia accessoria, subordinata alle convenzioni e talora anche alle consuetudini (articolo 1564) i contratti collettivi hanno valore imperativo di fronte non solo alle consuctudini, ma anche ai contratti, sia pure in corso. L'articolo 54 del Regio decreto 1º luglio 1926 stabilisce, infatti, che le clausole dei contratti particolari debbono uniformarsi alle norme del contratto collettivo e, se difformi, sono sostituite di diritto. Ecco l'imperiosa necessità per cui, estendendosi il sistema del contratto collettivo nel campo di istituti che hanno una loro inconfondibile natura, la legge ponga categoricamente i termini della loro elaborazione giuridica, evitando il pericolo di assoggettarli a norme proprie di altri e ben diversi rapporti. Questo il senso delle modificazioni apportate dall'Ufficio centrale del Senato all'articolo 1 del disegno di legge.

Mi permetto però di dissentire dalla formulazione del capoverso dell'articolo 1, come è proposto dall'Ufficio centrale, sia per i richiami non necessari che esso contiene ad altre disposizioni che debbono intendersi assorbite dal nuovo precetto legislativo, sia per la imprecisione giuridica di alcune espressioni. Mi riservo in sede di discussione degli articoli di proporre alcuni emendamenti.

Vorrei ora sottolineare un particolare aspetto della estensione del regime dei contratti collettivi alla compartecipazione agraria. La ragione della efficacia obbligatoria dei contratti collettivi di lavoro e della loro garentia giurisdizionale è stata quella di assicurare la tutela dello Stato alle classi lavoratrici. Il contratto collettivo è stata la forma e lo strumento per la elaborazione di un nuovo diritto. In questi anni di intensa esperienza il contratto collettivo ha rivelato sempre più il suo carattere, che non è semplicemente convenzionale, ma piuttosto regolamentare. Esso è diventato una fonte autonoma di diritto obbiettivo, che

ha avuto vastissima estensione ed applicazione: ha regolamentato non solo l'elemento della retribuzione, ma quelli della durata, delle modalità della prestazione d'opera; gli effetti del contratto di lavoro, la sua risoluzione. Dunque, il regime del contratto collettivo ha servito a formare il nuovo diritto del lavoro. Oggi invece, col disegno di legge in decisione, il contratto collettivo viene ad applicarsi a rapporti giuridici, che hanno avuto una secolare, recisa, complessa elaborazione. Non si tratta di creare un nuovo diritto, ma di dare una nuova impronta al diritto preesistente, quella impronta che è necessaria conseguenza del sistema corporativo: subordinazione, cioè, di tutti gli interessi particolari alle esigenze della collettività; subordinazione, quindi, delle convenzioni private sui rapporti economici alle norme collettive, intese a garentire quelle superiori inderogabili esigenze.

Particolarmente degna di attenzione è una conseguenza dell'attuale disegno di legge: quella della estensione alle controversie in materia di mezzadria e contratti affini del contenzioso del lavoro. Vi sono qui due ordini di disposizione: quelle della Magistratura del lavoro, stabilite dalla legge 3 aprile 1926, che si applicano alle controversie collettive del lavoro; le altre, contenute nel Regio decreto 6 maggio 1928, che si applicano alle controversie individuali derivanti da rapporti soggetti a contratti collettivi. È chiaro che, una volta estesa la disciplina dei contratti collettivi, sono estese le norme sulle controversie collettive e individuali del lavoro.

È utile cotesta estensione ?

Quanto alla Magistratura del lavoro, l'esperienza fatta dimostra l'attitudine dell'istituto all'esercizio della giurisdizione attribuitagli. Nella materia dei contratti agrari la Magistratura del lavoro potrà esplicare senza alcun inconveniente la sua competenza. Vi poteva essere, forse, qualche preoccupazione circa la risoluzione dei conflitti di lavoro affidata ad uomini, che necessariamente vivono fuori dell'ambiente, ove tali conflitti sorgono e si agitano. Tale preoccupazione vi è meno per le controversie collettive in materia di rapporti di compartecipazione agraria, rapporti che sono familiari allo spirito del magistrato.

Quanto al contenzioso delle controversie individuali del lavoro, è bene ricordare che i punti più salienti delle norme del Regio decreto 6 maggio 1928 sono queste: assistenza facoltativa di esperti a fianco del giudice; denuncia alle Associazioni per l'eventuale intervento di esse in giudizio; semplificazione dell'istruttoria; tentativo di equo componimento da parte delle Associazioni e del giudice; inappellabilità per le sentenze sulle cause di minor valore; appellabilità, per le altre, al magistrato del lavoro. In sostanza questo sistema realizza due postulati della riforma del processo civile: cioè la specializzazione del giudice e la semplificazione della procedura e può quindi applicarsi con vantaggio anche alle controversie sui contratti agrari, perchè senza diminuire le garenzie del giudizio, lo rende più rapido e più economico ed avvicina la giustizia al popolo. Sorge tuttavia un problema, che non tocca l'essenza, bensì i particolari del sistema. Con l'aumento del numero delle controversie, e data la natura più complessa dei rapporti, ai quali si estende il contenzioso del lavoro, si dovrà esaminare quali adattamenti e modificazioni si rendano necessari per adeguare alle nuove, crescenti esigenze lo speciale contenzioso del lavoro. È un problema già posto davanti al Consiglio Nazionale delle corporazioni; ed è opportuno che, dopo questo periodo iniziale, intervenga una legge, la quale, lasciando fermi i principî informatori del decreto del 1928, e tenendo conto dell'esperienza, perfezioni il nuovo contenzioso. Bisognerà ad esempio accentuare il carattere semplice e rapido della procedura; e soprattutto stabilire norme precise sulla competenza del giudice del lavoro. Sarebbe logico che la competenza fosse determinata unicamente dalla natura dei rapporti in contestazione, non dal fatto di essere essi soggetti, o pur no, a contratti collettivi. Data la formula dell'articolo 1 del Regio decreto 1928 potrà accadere che una medesima controversia in tema di mezzadria sia in una provincia soggetta alla competenza del magistrato ordinario e in un'altra provincia alla competenza del magistrato del lavoro per il fatto che il contratto collettivo regoli o pur no il rapporto in contesa.

Ma, una volta introdotti gli opportuni adattamenti e perfezionamenti, io penso che il

contenzioso del lavoro sarà, per le evertenze sui contratti agrari, non un pericolo, ma un vantaggio, una anticipazione della riforma del processo civile.

Ho voluto accennare agli aspetti giuridici del disegno di legge per venire alla conclusione che esso costituisce un passo avanti
nell'evoluzione dell'ordinamento corporativo,
che evita però bruschi mutamenti. La legge
3 aprile 1926 ha aperto la via: oggi dai rapporti di lavoro si procede al regolamento collettivo di rapporti più complessi. Si procede
nel solco della legge 20 marzo 1930 sul Consiglio Nazionale delle Corporazioni, che con
l'articolo 12 dà al regolamento collettivo la
possibilità di estensione ad una imprevedibile
varietà di rapporti.

Questo disegno di legge consacra gli istituti tradizionali della vita economica e sociale italiana, ma insieme li assoggetta alla nuova disciplina. Con una coerenza continua nelle sue realizzazioni il Regime non solo rispetta, ma potenzia quanto di vivo e di fecondo è nella Nazione. Perciò rispetta e avvalora la mezzadria, che è un elemento vivo di coesione sociale e politica e l'innesta nell'ordinamento giuridico che garentisce, nel coordinato sforzo delle categorie e delle classi, un risultato tangibile della Rivoluzione fascista, la pace ininterrotta e feconda del lavoro. (Vive approvazioni, applausi).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Longhi.

LONGIII. Nella relazione del senatore Raineri è detto quali siano state le preoccupazioni del nostro Ufficio centrale. Il suo non è soltanto uno studio sotto ogni aspetto completo, ma offre materiali di studio per altre elaborazioni. È suadente, suggestivo, invitante.

La discussione sul disegno di legge, che la Camera aveva trasmesso fin dal maggio 1930, si svolse nell'Ufficio centrale con passione, fedeltà e vivo desiderio di superare difficoltà e contrasti, in molte sedute e a ripetute riprese, e perfino con letture di scritti e monografie: cosicchè la sintesi non potè essere presentata alla presidenza del Senato che nell'ottobre decorso.

Bisogna riconoscere che l'Ufficio centrale, secondo il precetto manzoniano, non ha man-

cato di « pensarci su »: e oltre il consueto. Ma non inutilmente. Il punto d'arrivo è tale che tutti devono esserne soddisfatti.

Il giungervi non poteva però essere facile impresa per l'inevitabile sovrapporsi di elementi diversi: giuridici e tecnici. Donde la necessità di un paziente processo di decantazione, al quale non si può arrivare se non esaminando il problema attraverso tre distinti quesiti: 1° È opportuno che i rapporti agrari minori siano disciplinati con contratti collettivi? 2° Lo schema deve essere quello dei contratti collettivi del lavoro ? 3° E in caso affermativo, quali limitazioni adottare per adeguarli alla realtà?

Al primo quesito « se sia opportuno assoggettare i minori contratti agrari alla disciplina propria dei contratti collettivi » non si può che rispondere affermativamente.

Dopo la crisi del sistema capitalistico e con davanti agli occhi il doloroso spettacolo dell'esperimento opposto (la miseria vi è semplicemente spaventosa) la soluzione spetta alla dottrina corporativa, fondata sul principio della collaborazione tra le categorie e della composizione dei contrasti. Ma nel senso che l'interesse pubblico sovrasti quello privato. E uno degli strumenti più idonei al raggiungimento di questo scopo ci è dato dalla disciplina dei contratti collettivi, da osservarsi obbligatoriamente. Qui è il punto di incontro per l'equilibrio degli opposti interessi: sufficiente ad assicurare ai più deboli essenziali condizioni di vita, sufficiente a mantenere l'ordine fra le categorie, nell'interesse superiore della Nazione.

Ragioni storiche hanno voluto che per la realizzazione di questi concetti si cominciasse con la disciplina dei contratti collettivi tra datori di lavoro e lavoratori. Fu il contratto classico, quello destinato a risolvere i conflitti più gravi, più estesi, più impressionanti. Ed è naturale che il Regime fascista sia partito di là, facendone la piattaforma del suo riordinamento, e facendo della massa dei salariati il personaggio del dramma. Ma è ovvio comprendere che altre cerchie di persone, al di sopra dei lavoratori salariati, sentirono ben presto la necessità di avviarsi verso analogo disciplina, o percorrendo la stessa via, o procedendo per accordi e regolamenti generali,

in un piano superiore offerto dall'attività normativa del Consiglio corporativo.

È giusto che moltitudini di persone aventi uguali interessi possano costituire un fronte unico, in un'atmosfera comune, mediante regolamenti che lo Stato controlla; ed è giusto che i portatori degli opposti interessi, subordinati a tale controllo, siano costretti ad osservarlo. A poco a poco tutte le attività sociali (e forse non soltanto quelle dei più deboli) saranno avvolte in questa fitta rete, e subordinate al controllo dello Stato, mediante l'intervento e la sostituzione.

È mai concepibile che a questo movimento collettivo si sottraggano le attività agricole ? Che esse siano individualmente ottime in alcune regioni non si contesta, nè si contesta la loro particolare natura, più ribelle di ogni altra attività a troppo generali discipline. Ma qui si tratta della osservanza dei principi fondamentali della solidarietà nazionale, quale oggi è intesa. Si tratta di sostituire ovunque alla incerta consuetudine la norma precisa; di provvedere alle lacune del Codice civile (capitolati agrari già esistono in molte provincie. ma difettano appunto della forza della obbligatorietà e della inderogabilità); di potenziare al massimo il sistema dei contratti agricoli, non per trasformarli, ma per estenderne le Propaggini e le applicazioni; mentre il rapporto in molte regioni non potè invece sorgere nè svilupparsi, precisamente per difetto di protezione. Chi operasse diversamente si metterebbe fuori del sistema corporativo. Perchè a chi lavora e vive del proprio lavoro non possono essere negate le garanzie immancabili, che 80no appunto le garanzie della corporazione.

Dunque, inquadramento in una disciplina collettiva, e precisamente nello schema dei contratti collettivi.

La questione pratica è piuttosto quella di vedere se lo schema debba essere quello dei contratti collettivi del lavoro. E siamo così al secondo quesito.

A dir vero, la legge del 1926, attraverso le difficoltà dei primi orientamenti, aveva espressamente esclusi dai contratti collettivi del lavoro la categoria dei piccoli fittabili, considerando che essi non potevano assumere aspetto di lavoratori; e aveva mantenuto un prudente riserbo quanto ai mezzadri, il cui genere di

attività non pareva ben definito nei confronti del proprietario: socio o lavoratore?

Il Gran Consiglio nella seduta del novembre 1927, dettando i precetti per l'azione da svolgersi nel campo sindacale, formulava il voto che «anche i rapporti di mezzadria, di colonia e di piccola affittanza fossero disciplinati da capitolati generali». Ma esso non aveva specificate le modalità. Invece il ministro delle corporazioni, nel dare le relative istruzioni, ritenne che nessun ostacolo diretto di legge ne vietasse l'inquadramento nella disciplina dei contratti collettivi del lavoro. Ma questo avvenne, che l'autorità giudiziaria, chiamata a decidere se le controversie individuali dei mezzadri fossero di competenza della magistratura del lavoro, per contingenze diverse, si trovò a dover rispondere negativamente; e quando si trattò di decidere della responsabilità per contravvenzione alle leggi sulla occupazione della mano d'opera, affermò che il mezzadro ha qualità di socio e non di datore di lavoro, e negò la penale responsabilità.

Disquisizioni formali, delle quali farò grazia al Senato perchè hanno importanza soltanto contingente, e nessuna in relazione ad un disegno di legge che procede all'inquadramento senza indugiarsi sul carattere giuridico dei soggetti.

Se non che, durante la discussione alla Camera di un disegno di legge che si qualifica quale « estensione (non si dimentichi) della disciplina dei contratti collettivi di lavoro ai rapporti di mezzadria e affini, e di piccola affittanza », si dovette riconoscere che lo stampo dei contratti collettivi di lavoro non rispondeva in modo perfetto. Secondo disposizioni della Carta del lavoro e di una correlativa legge del 1928, i contratti collettivi del lavoro devono contenere, per la loro pubblicità, norme precise circa i rapporti disciplinari, il periodo di prova, le retribuzioni, le ore di lavoro, le ferie, nonchè sui licenziamenti, sul servizio militare, e sul trapasso di aziende. Come adottare questo stesso stampo anche per i contratti agrari! Vero è che la stessa legge consente lo stralcio di talune delle accennate condizioni « avuto riguardo alla natura del rapporto ». Ma era prudente abbandonarsi a così tenue valutazione, lasciata per di più in balla degli

apprezzamenti di numerosi enti in territori diversi? E viceversa, l'ometterla non poteva significare abbandono?

La controversia alla Camera finì col polarizzarsi su questo punto e lo stesso Governo consentiva l'emendamento, nel senso che la disciplina dei contratti collettivi di lavoro si estendesse anche ai capitolati agricoli collettivi, salvo limitazione e adattamenti «dipendenti dalla natura del rapporto». E così, alleggerito alquanto del pesante carico, il progetto passava al Senato.

Ora parve al Senato che l'ottenuta limitazione non fosse ancora sufficiente a garantire che il contratto di mezzadria non degenerasse con danno dell'agricoltura.

Fu così che l'Ufficio centrale (perchè non dirlo?) senti che occorreva proceder cauti. E andò in cerca di «limitazioni». È il terzo ed ultimo quesito.

Nè si pensi che l'allarme fosse fantastico, eccessivo, di mentalità attaccate alla tradizione, troppo pavide delle novità. Mi risuonano ancora nella mente (discutendosi al Senato, nel 1931 il bilancio dell'agricoltura) le accese parole del senatore Sarrocchi, allora invitanti a lasciare in pace i contadini intenti al lavoro della terra, dopo il triste disinganno da essi patito a causa delle predicazioni comuniste. Egli è iscritto anche per la discussione attuale. Parlerà ancora eloquente. È immancabile, perchè l'eloquenza è in lui; ma penso che questa volta parlerà meno irato.

E ancora sento lo sdegno del senatore Tanari che male aveva sopportato poche settimane prima a Bologna l'accusa di retrogrado (a lui fascista dei più ardenti e illuminati, innanzi che il fascismo divenisse regime) onde portava qui la protesta e la sua rampogna. Era insorto precisamente perchè, e prima e dopo l'approvazione alla Camera, i più accesi apostoli della trasformazione a tipo salariale già annunziavano vittoriosi la completa applicazione ai contratti agrari minori di tutte le condizioni proprie dei salariati dell'industria; condizioni che ben presto avrebbero indotto i datori di lavoro a volgersi altrove: la mezzadria per vivere meglio avrebbe perduto così le ragioni essenziali della sua stessa esistenza.

Placato anch'esso, oggi, placato perchè il pericolo della degenerazione sarà del tutto sventato.

L'Ufficio centrale propone infatti (e sarà certamente proposta accettata) che all'incerta difesa eretta dalla Camera, altra se ne aggiunga più risoluta, mediante una formula che in via positiva (primo lato del sistema di difesa) dica doversi « i capitolati collettivi per le piccole aziende agricole, uniformare alle consuetudini e alle tradizioni delle singole regioni, e in via negativa (secondo lato) che essi non debbano contenere « norme relative al salario, alle ferie, al periodo di prova, o altre tipiche dei contratti di lavoro». Al che aggiungerò il voto già fatto conoscere che il senatore Marozzi – con consapevole parola – ci leggerà. Esso pone, a mio modo di vedere, il terzo lato della difesa: perchè mentre il primo riguarda ciò che i capitolati generali possono contenere per non contraddire ai patti locali, e il secondo ciò che non devono contenere, il terzo riflette ciò che devono contenere affinchè la mezzadria, non solo conservi, ma sempre più sviluppi il suo carattere collettivo, sempre più consolidi il suo istituto di famiglia rurale; e sempre più faciliti la graduale ascensione dei contadini verso la razionale piccola proprietà. E qui vedo aperto uno spiraglio a quelle compartecipazioni collettive tanto bestemmiate e piante, alle quali è bene che sia dato respiro, perchè su di esse non è ancora detta l'ultima parola, mentre l'esperienza insegna come esse abbiano risposto e possano anche per l'avvenire rispondere a particolari situazioni economiche e di ambiente.

Il Senato accetterà senza dubbio tale voto, elemento anch'esso di quella che sarei tentato di chiamare la bonifica integrale della mezzadria e dei rapporti agrari minori. È stato osservato che non avrà forza coercitiva. Sarebbe tuttavia una grande forza morale. Ma poi, perchè non inserire brevemente nell'emendamento questi stessi punti! Vegga l'Ufficio centrale, vegga il relatore.

Coll'approvazione di questo emendamento, che approfondisce un solco già tracciato dalla Camera, (i solchi profondi meglio raccolgono l'humus fecondo), il Senato dimostrerà come esso ami discutere in pieno i disegni di legge sottoposti alla sua approvazione, e discuterli non per suscitare difficoltà ma per la consapevolezza di compiere un elevato dovere, proprio della sua funzione, a maggior gloria dell'ordinamento corporativo.

Creazione originale di un genio romano, come ieri si è detto con autorità pari alla solennità del momento, strumento di progresso e di pacificazione sociale, questo ordinamento si realizza ora anche nel campo dell'agricoltura, ed è perciò avvenimento di singolare significato, degno del plauso del Parlamento. (Applausi).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Di Frassineto.

DI FRASSINETO. Onorevoli colleghi. -L'on. Raineri nel chiudere la sua così lucida e completa relazione, fa rilevare come non sia stato tempo passato invano quello impiegato dall'Ufficio Centrale nello studio del disegno di legge sottoposto oggi alla Vostra approvazione. Oltre ai motivi indicati dall'onorevole relatore, ve n'è però un altro di cui è opportuno tenere conto. Il ritardo cioè ha giovato precisamente a dare una chiara impressione di quanto in Italia sia profondamente sentita l'importanza dell'istituto mezzadrile e come da moltissimi si riconosca che non convenga turbare, con innovazioni fuori di luogo, una forma di conduzione agraria, la quale, più di ogni altra, si distingue per tradizioni meritevoli di essere rispettate e tutelate. L'essersi venuto largamente affermando questo convincimento (ricorderò solo per la loro importanza le discussioni avvenute agli Uffici del Senato) rappresenta certo un sintomo degno di rilievo, ammesso pure, come fu detto dall'onorevole sottosegretario di Stato alle corporazioni « essere erroneamente sorta l'impressione si volesse introdurre in un istituto eminentemente tradizionale innovazioni frettolose cui nessuno poteva pensare ».

Tale impressione, me lo permetta l'onorevole sottosegretario, non è da considerarsi forse
del tutto erronea. Troppi, non agricoltori, in
questi ultimi tempi, basandosi soltanto su cognizioni superficiali acquistate con la lettura
di qualche manuale attinente a cose agrarie,
si sono messi a discutere della mezzadria, a
lanciare proposte per modificarla, sperando
forse alcuni di mettersi così in vista e procacciarsi titoli per concorrere a qualche istituenda
cattedra di economia corporativa. (Si ride).

Quante volte non si è sentita affermare la necessità di rendere dinamica la mezzadria da chi non aveva probabilmente di essa un concetto esatto? La dinamica è una bellissima cosa, ma non bisogna dimenticare che in meccanica lo studio della statica precede quello della dinamica. Ora in fatto di dinamismo applicato alla mezzadria sarebbe opportuno che ciò fosse tenuto presente da quei tali faciloni innovatori, i quali, prima di accingersi a voler trasformare la mezzadria secondo nuovi principi dinamici da loro ideati, farebbero assai meglio a studiarla a fondo nelle sue manifestazioni statiche, vivendo cioè tra i mezzadri, rendendosi esatto conto dei loro bisogni, della loro mentalità, dei diversi ambienti agrari, di tutto quel complesso insomma cui deve adattarsi l'istituto mezzadrile. Non si dimentichi che questo (mi riferisco sempre a quanto fu detto dall'onorevole sottosegretario alle corporazioni) « ha un contenuto non solo economico ma anche morale e sociale e che con l'elasticità delle suc forme molteplici si è venuto localmente adattando alle condizioni ambientali e alle esigenze delle varie colture ».

Occorre quindi andare ben cauti quando si tratti di procedere a innovazioni sostanziali nei riguardi dell'istituto mezzadrile e mi auguro che tale concetto venga autorevolmente affermato dal Senato al termine di questa discussione.

Chiusa questa premessa, dirò che, a mio modesto avviso, il presente disegno di legge risponde ad una effettiva necessità, in quanto esso mira a far si che tutti i patti di colonia parziaria, di mezzadria, di partitanza ecc. abbiano valore erga omnes, venendosi così a togliere di mezzo dei gravi inconvenienti, che spesse volte si erano verificati in passato.

Oltre a rispondere a tale requisito, bisogna altresì riconoscere che il disegno di legge, secondo il nuovo testo proposto dall'Ufficio centrale, toglie ogni legittima preoccupazione che per esso venga ad essere turbato l'attuale ordinamento dell'istituto mezzadrile, il quale, secondo la dichiarazione approvata dalla corporazione dell'agricoltura e autorevolmente affermata dall'onorevole sottosegretario alle corporazioni, dovrà conservare l'essenza di speciale contratto di società.

Quanti hanno a cuore le sorti della mezzadria debbono essere soprattutto grati all'onorevole Tassinari, presidente della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, se

è stato finalmente affermato tale principio di notevolissima importanza, in assoluto contrasto alla tesi sostenuta da coloro che volevano considerare quella forma di conduzione agraria come un semplice contratto di lavoro.

Egli ne è stato sempre un fervido assertore. E non poteva essere altrimenti, perchè l'onorevole Tassinari è uno di quelli che giustamente ritengono doversi studiare l'economia della azienda agraria sopra tutto osservando i mutevoli adattamenti di questa alle varie condizioni dell'ambiente e non avere la pretesa che in tale campo la pratica si adatti alla formulazione teorica.

Una volta ammesso il principio di mantenere alla mezzadria l'essenza di speciale contratto di società, non si dimentichi però che esso implica, mi riferisco a testuali parole dell'onorevole sottosegretario alle corporazioni, differenziazioni e adattamenti secondo le varie condizioni dell'ambiente agricolo. Ed occorre altresì ricordare che, in agricoltura, non sono senz'altro applicabili dei principi e dei metodi che risentono troppo della loro origine connessa a problemi del lavoro industriale, per cui bene a ragione l'onorevole ministro della agricoltura e delle foreste, nel discorso pronunciato nell'altro ramo del Parlamento il 2 maggio 1930, affermava esistere una netta antitesi fra produzione agraria e produzione industriale ed essere stato uno dei maggiori errori del socialismo il non avere avuta una precisa visione delle caratteristiche e peculiari condizioni, in cui si svolge l'attività produttiva delle campagne.

Nel passare adesso a trattare di alcuni punti strettamente connessi con l'attuazione del disegno di legge, possiamo affermare (come del resto è di parere l'onorevole relatore) che convenga stabilire, con carattere obbligatorio, per disciplinare l'istituto mezzadrile in tutto il Regno, solo poche norme di ordine strettamente giuridico.

Quando anche si volessero generalizzare le norme del tipo classico della mezzadria toscana, si commetterebbe un errore, perchè il patto toscano non può essere ritenuto indubbiamente perfetto, in quanto che in gran parte della Toscana, per speciali condizioni ambientali, non vi è la possibilità, come accade in altre regioni, di dare alla mezzadria degli indirizzi più progrediti.

Il fatto per esempio che nell'Emilia, in Romagna e nelle Marche, la metà del capitale del bestiame è di proprietà del colono, rappresenta un progresso in confronto del patto toscano, venendosi così a dare maggiormente all'istituto mezzadrile quel carattere di speciale contratto di società, che sarebbe desiderabile si andasse sempre più affermando.

Come lo stesso può dirsi nei riguardi delle innovazioni portate alla mezzadria con gli impianti dei frutteti industriali in Romagna, regione giustamente definita dall'onorevole Tassinari, « un meraviglioso laboratorio di esperienze sociali ». Con tali innovazioni, le quali hanno permesso alla frutticoltura italiana di compiere dei progressi veramente ammirevoli, il mezzadro è andato sempre più perdendo la figura di semplice lavoratore, come un tempo volevano ritenerlo i socialisti, per assumere quella più complessa di lavoratore-capitalista-imprenditore.

Da quanto fin qui ho detto ben si comprende come s'incontrino pure non poche difficoltà per stabilire delle norme generali valevoli per ogni regione, sebbene, a tale riguardo, sia stato spesso citato il patto regionale toscano per dimostrare che da parte di agricoltori, legati per tradizione alla loro tipica mezzadria, si fosse ritenuto possibile di disciplinarla con norme generali applicabili a tutta la Toscana, sia pure integrate da patti aggiunti provinciali. La citazione non ha effettivamente valore in quanto quel patto fu concordato per la prima volta nel 1920 per iniziativa presa dall'Associazione agraria toscana, la quale ritenne, unicamente per criteri di ordine politico contingenti al momento, di dargli un carattere regionale, essendo essa però convinta che tale carattere non rispondesse alle esigenze della pratica attuazione.

Se vogliamo che i patti non restino lettera morta sulla carta, occorre che essi siano semplici e non scendano a troppi particolari di difficile applicazione e controllo, specialmente nei riguardi di pattuizioni di ordine economico.

Tenute presenti queste considerazioni, mi permetterei di proporre, qualora in ciò sia concorde l'onorevole relatore, che al capoverso 1°, nel testo proposto dall'Ufficio centrale, dove è detto che « i contratti in compartecipazione debbono uniformarsi alle consuetudini, alle

tradizioni, e alle economic delle singole regioni », alla parola regioni sia sostituita quella di zone.

Così verrebbe ancora più chiaramente ad essere precisato dalla legge che i patti di mezzadria debbano rispondere alle vere esigenze locali, quando esse presentino delle caratteristiche specialità, che non si riscontrano nelle zone contermini.

Ed un altro emendamento mi permetterei di proporre sempre allo stesso punto del capoverso dell'articolo 1º con lo scopo di ottenere che, nel concordare dei patti di mezzadria, si tenga principalmente nel dovuto conto la necessità di aumentare la produzione. Questo è raggiungibile soltanto con una tecnica più progredita ed è quindi opportuno sia fissato nella legge un criterio di tecnicismo, cui ci si debba attenere nella stipulazione dei patti.

Proporrei pertanto di aggiungere alle condizioni, alle quali debbono uniformarsi i contratti in compartecipazione, quella dello sviluppo tecnico della zona.

Verrebbe così, con i due emendamenti da me proposti, ad essere modificato in parte il capoverso: « i contratti in compartecipazione debbono uniformarsi alle consuctudini, alle tradizioni, allo sviluppo tecnico e alle economie delle singole zone ».

Ho ritenuto; onorevoli colleghi, di dovere portare un modestissimo contributo a questa discussione, perchè era opportuno che da parte di un agricoltore della Toscana, la classica terra della mezzadria, fosse affermata la necessità che per tale forma di conduzione agraria sia conservata e rafforzata l'essenza di speciale contratto di società. Questa caratteristica infatti risponde in tutto e per tutto a quelle che sono le sue tradizioni in quella regione, dove essa ha rappresentato e rappresenta uno stretto vincolo di sincera e fattiva collaborazione tra proprietari e coloni.

Ispirandomi dunque a quei sentimenti di solidarietà sociale, innati nel cuore dei rurali toscani, termino formulando un augurio. Possa la nuova legge, in questa luminosa rinascita dell'agricoltura italiana voluta dall'onorevole Capo del Governo, ispirarsi nelle sue attuazioni ai principi classici e tradizionali dell'istituto mezzadrile, in modo che a questo sia sempre più dato di rappresentare una splendida affermazione di quell'indirizzo corporativo, posto dal

Fascismo a fondamento essenziale dell'attività produttiva della nazione. (Vicissimi applausi).

PRESIDENTE. Il seguito di questa discussione è rinviato a domani.

Annuncio di una interpellanza e di interrogazioni con risposta scritta.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Scalori di dar lettura dell'interpellanza e delle interrogazioni con risposta seritta presentate alla presidenza.

SCALORI, segretario:

Chiedo di interpellare S. E. il ministro degli affari esteri per conoscere le misure adottate dal Regio Governo di fronte alla quasi quotidiana violenza perpetrata, specie in questi ultimi tempi, in uno stato finitimo, contro i vivi ed i morti, di nazione italiana, o contro i monumenti stessi della nostra civiltà.

CIPPICO.

Dà quindi lettura delle seguenti interrogazioni con risposta scritta:

Ai ministri dell'interno e delle finanze per conoscere quali provvedimenti verranno adottati in conseguenza di grave denunzia sporta dal Commissario prefettizio di Taranto a carico di un alto funzionario dello Stato, ed a carico di terzi, denuncia da oltre tre mesi dichiarata priva di qualsiasi fondamento da apposita Commissione di studio convocata dal Regio Governo, ed ormai di dominio pubblico, perchè parzialmente riprodotta da una gazzetta del Mezzogiorno, provocando una querela per diffamazione tuttora pendente dinanzi al competente Tribunale.

CASANOVA.

Al ministro della guerra per sapere per quali motivi non creda di venire incontro ai desideri degli agricoltori con l'acquistare i bovini necessari per l'Esercito in Italia come si faceva prima e durante la guerra, anzichè in Africa ed in America, rendendo in tal modo un servizio anche al mercato dei cambi, trattenendo

in Italia circa 60 milioni di lire e contribuendo efficacemente colla cooperazione che nell'ora difficile presente si rende necessaria di tutte le volontà e di tutte le possibilità, a risollevare l'economia agraria del nostro paese.

FRANCESCO ROTA.

Al ministro delle finanze per sapere se in seguito agli accordi intervenuti fra l'Amministrazione finanziaria e le Federazioni agricoltori per la doverosa riduzione dei redditi agrari non creda equo ed utile ordinare che le riduzioni concordate vengano eseguite d'ufficio, evitando ai contribuenti l'obbligo del ricorso ed il danno a quelli che non l'abbiano presentato nel termine utile, e se non creda anche giusto che la riduzione abbia effetto per tutti dal 1º gennaio 1933.

FRACASSI.

Al ministro dell'agricoltura e delle foreste per sapere se non ritiene opportuno di modificare la portata del R. D. L. 15 ottobre 1932 per assecondare il reclamo di tanti produttori di vino dell'Alta Italia, feriti nei loro interessi economici, già tanto aggravati per le forti spese imposte dalla moderna viticoltura. Provvedimento che ferisce in modo speciale i piccoli produttori di vino ed i mezzadri che facevano fidanza pagare col prodotto vino i debiti accumulatisi nel corso dell'anno e sono obbligati a fære nuovi debiti per correggere i loro vini od a vendere a prezzi infimi a commercianti che poi hanno margine di lauti guadagni, ferisce la classe media degli impiegati e professionisti abituati per il consumo famigliare a vino di bassa gradazione a minima spesa e costretti invece ora ad acquistare vini di più elevato valore che molte volte il bilancio famigliare non permette.

ANGELO PASSERINI.

Annuncio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che i ministri competenti hanno trasmesso la risposta scritta alle interrogazioni dei senatori: Ricci Federico, Mortara, Rota Francesco, Fracassi, Passerini Angelo e Casanuova.

A norma del Regolamento saranno inserite nel resoconto stenografico della seduta odierna.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego gli onorevoli senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abisso, Acton, Alberici, Ancona, Antona Traversi, Asinari di Bernezzo.

Baccelli, Barzilai, Bastianelli, Bazan, Bensa, Bergamasco, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bollati, Bonardi, Bongiovanni, Bonin Longare, Borletti, Broccardi, Brugi, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Calisse, Camerini, Campili, Carletti, Casanuova, Casertano, Cassis, Cattaneo, Cavallero, Cavazzoni, Celesia, Cesareo, Cian, Cimati, Cippico, Ciraolo, Cirmeni, Colonna, Conci, Concini, Conti, Corbino, Cornaggia, Credaro, Cremonesi, Crespi, Crispo Moncada, Croce.

Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Amelio, De Bono, De Capitani d'Arzago, Della Gherardesca, Del Pezzo, De Marinis, De Vecchi di Val Cismon, De Vito, Di Bagno, Di Donato, Diena, Di Frassineto, Di Robilant, Di Rovasenda, Di Terranova, Di Vico, Durante.

Facchinetti, Faelli, Faggella, Fantoli, Fara, Fedele, Ferrari.

Gabbi, Galimberti, Gallenga, Gallina, Garofalo, Gasparini, Gatti Salvatore, Giampietro, Giordano, Gonzaga, Grosso, Gualtieri, Guglielmi, Guidi Fabio.

Imperiali.

Joele.

Lagasi, Libertini, Lissia, Longhi, Luciolli, Lustig.

Malagodi, Mambretti, Manfroni, Maragliano, Marcello, Marchiafava, Marescalchi, Mariotti, Marozzi, Mazzoccolo, Mazzucco, Menozzi, Messedaglia, Miari de Cumani, Milano Franco d'Aragona, Miliani, Millosevich, Montresor, Mori, Morpurgo, Mosca, Mosconi.

Niccolini Eugenio, Nomis di Cossilla, Nunziante, Nuvoloni.

Pagliano, Pavia, Pecori Giraldi, Pelli Fabbroni, Perla, Pestalozza, Petitti di Roreto, Petrillo, Pironti, Prampolini, Pujia, Pullè, Puricelli.

Quartieri.

Raimondi, Raineri, Rava, Reggio, Renda, Ricci Corrado, Rolandi Ricci, Romeo, Rossini, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Russo.

Sailer, Salata, Salvago Raggi, Sandrini, Sanjust, Santoro, Sarrocchi, Scaduto, Scalori, Scavonetti, Schanzer, Sechi, Serristori, Silj, Silvestri, Simonetta, Sinibaldi, Sitta, Sclari, Sormani, Spirito, Squitti, Supino.

Tamborino, Tanari, Thaon di Revel, Tomasi della Torretta, Torlonia, Torraca, Torre, Tosti di Valminuta, Treccani.

Vaccari, Venino, Venturi, Versari, Vicini Antonio, Vicini Marco Arturo, Vigliani, Visconti di Modrone, Visocchi.

Zerboglio, Zippel, Zupelli.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori Sitta, Salata, Broccardi, Luciolli, Menozzi, Berio, Pironti, Cian, Gualtieri e Celesia a presentare alcune relazioni.

SITTA. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decretolegge 25 aprile 1932, n. 436, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1931-32, ed ai bilanci di alcune Aziende autonome per detto esercizio nonchè altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione del decreto Reale 25 aprile 1932, n. 435, relativo a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo (1299).

Conversione in legge del Regio decretolegge 26 maggio 1932, n. 563, concernente Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, ed a quelli della spesa di diversi Ministeri Per l'esercizio finanziario 1931-32, nonchè ai bilanci speciali di Aziende autonome per l'esercizio medesimo, e provvedimenti vari di carattere finanziario; e convalidazione del decreto Reale 26 maggio 1932, n. 562, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo (1314).

Conversione in legge del Regio decretolegge 16 giugno 1932, n. 687, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di alcune Amministrazioni autonome, per l'esercizio finanziario 1931-32, nonchè provvedimenti vari di carattere finanziario; e convalidazione dei Regi decreti 16 giugno 1932, n. 709 e 27 giugno 1932, n. 808, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste (1316).

SALATA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decretolegge 3 marzo 1932, n. 502, recante modifiche al Regio decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 129, circa il corso pratico a bordo delle navi-scuola pel conseguimento del grado di capitano di lungo corso (1293).

BROCCARDI. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decretolegge 19 marzo 1932, n. 816, che ha dato esecuzione all'Accordo italo-ungherese sull'esportazione con annesso e relativi Protocolli, firmati in Roma il 23 febbraio 1932 (1330).

Conversione in legge del Regio decretolegge 22 luglio 1932, n. 928, che ha dato esecuzione ai seguenti Accordi italo-austriaci:

- a) Accordo firmato a Vienna mediante scambio di Note, il 23 marzo 1932, al fine di modificare l'Accordo del 30 dicembre 1931 per regolare i pagamenti relativi agli scambi commerciali italo-austriaci;
- b) Accordo firmato a Vienna il 7 luglio 1932, per la liquidazione del saldo della stanza di compensazione italo-austriaca (1333).

Conversione in legge del Regio decretolegge 14 luglio 1932, n. 818, che ha dato esecuzione all'Accordo italo-ungherese per regolare i pagamenti relativi agli scambi commerciali fra l'Italia e l'Ungheria, stipulato a Roma l'11 luglio 1932 (1332).

LUCIOLLI. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decretolegge 19 maggio 1932, n. 523, che ha dato esecuzione all'Accordo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione italo-serbo,

croato e sloveno del 14 luglio 1924, ed agli atti annessi all'Accordo medesimo, Accordo ed atti stipulati in Roma, tra l'Italia e la Jugoslavia, il 25 aprile 1932 (1329).

Conversione in legge del Regio decretolegge 25 febbraio 1932, n. 970, che ha dato esecuzione all'Accordo italo-svizzero stipulato in Roma, mediante scambio di note, in data 13 gennaio 1932, per regolare l'importazione in Svizzera di formaggi italiani e l'importazione in Italia di bovini svizzeri (1334).

Conversione in legge del Regio decretolegge 22 luglio 1932, n. 971, che ha dato esecuzione ai seguenti accordi economici stipulat a Berna il 22 giugno 1932 tra l'Italia e la Svizzera:

- a) Scambio di note inteso a modificare alcune voci del Trattato di commercio italosvizzero del 27 gennaio 1923;
- b) Scambio di note relativo alla tubercolinizzazione del bestiame (1326).

Conversione in legge del Regio decretolegge 23 giugno 1932, n. 948, che ha dato approvazione alla proroga al 1º dicembre 1932, nel modus vivendi di stabilimento provvisorio, stipulato a Parigi, fra l'Italia e la Francia, il 3 dicembre 1927, proroga conclusa con scambio di Note che ha avuto luogo a Parigi il 26 maggio 1932 (1327).

Conversione in legge del Regio decretolegge 23 maggio 1932, n. 742, riflettente aggiunte alla tariffa speciale dei dazi doganali da applicare alle merci di origine e provenienza dalle colonie italiane (1310).

Conversione in legge del Regio decretolegge 26 agosto 1931, n. 1053, che ha dato esecuzione al Protocollo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione italoromeno del 25 febbraio 1930, Protocollo firmato a Roma tra l'Italia e la Romania il 25 agosto 1931 (1328).

Conversione in legge del Regio decretolegge 23 giugno 1932, n. 817, che dà approvazione all'Accordo addizionale al Trattato di commercio italo-ungherese del 4 luglio 1928, Accordo stipulato a Roma tra l'Italia e l'Ungheria il 23 giugno 1932 (1331).

Conversione in legge del Regio decretolegge 19 agosto 1932, n. 1034, portante modificazione al regime doganale del legno a compensazione e delle matte e scorie di zinco de-

stinate alla produzione dell'ossido di zinco (1411).

Conversione in legge del Regio decretolegge 2 maggio 1932, n. 527, concernente nuove concessioni in materia di temporanea importazione ed esportazione (1343).

Conversione in legge del Regio decretolegge 19 agosto 1932, n. 1152, recante modificazioni ed aggiunte alla tariffa speciale dei dazi doganali da applicare alle merci di origine o provenienza dalle Colonie italiane (1344).

MENOZZI. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decretolegge 26 agosto 1932, n. 1032, portante modificazioni al regime doganale del bestiame, delle carni fresche e preparate e di altri prodotti agrari (1362).

Conversione in legge del Regio decretolegge 28 luglio 1932, n. 903, portante modificazione al regime doganale dei vini, delle acquaviti e dei liquori (1364).

Conversione in legge del Regio decretolegge 16 giugno 1932, n. 725, che determina il contingente straordinario di melazzo di canna per la preparazione di foraggi da ammettere in franchigia doganale nell'anno 1932 (1374).

Conversione in legge del Regio decretolegge 16 giugno 1932, n. 724, recante modificazione al dazio doganale sul burro di cacao (1394).

BERIO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge;

Conversione in legge del Regio decretolegge 19 agosto 1932, n. 1118, che sopprime il divieto di esportazione per le traverse di faggio per ferrovia (1370).

PIRONTI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decretolegge 17 settembre 1932, n. 1249, che stabilisce le norme per la riorganizzazione degli uffici e del personale del Banco di Sicilia (1372)-

CIAN. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decretolegge 16 giugno 1932, n. 930, concernente l'approvazione della convenzione 27 maggio 1932, con la quale si provvede alla parziale sistemazione dell'accasermamento nella città di Torino (1389).

GUALTIERI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decretolegge 27 ottobre 1932, n. 1387, riguardante il cambiamento di denominazione del Comando Gruppo legioni della Milizia nazionale forestale e l'assegnazione del grado 4º al comandante della Milizia stessa (1390).

CELESIA. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decretolegge 22 luglio 1932, n. 933, che integra e modifica il Regio decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1482, che istitul un compenso di demolizione per le navi da carico (1308).

Conversione in legge del Regio decretolegge 27 ottobre 1932, n. 1382, che approva una convenzione modificativa di quella vigente con la Società di navigazione «Italia» per l'esercizio delle linee Genova-Centro America-Sud America (Pacifico) e Genova Australia (1345).

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Sitta, Salata, Broccardi, Luciolli, Menozzi, Berio, Pironti, Cian, Gualtieri e Celesia della presentazione di queste relazioni, che saranno stambate e distribuite.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE, Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti digeni di legge:

Norme relative alla pubblicità sui fondi a lato delle linee esercitate dalla Amministrazione delle Ferrovie dello Stato e visibile da esse (1174-A):

Senatori votanti	•	•	•	198
Favorevoli .				192
Contrari				G

Il Senato approva.

Convers one in legge del Regio decretolegge 22 luglio 1932, n. 974, che aumenta il londo stanziato per contributo ad agricoltori larticolarmente benemeriti e reca provvedimenti in favore degli agricoltori delle provincie di Brescia e di Pola (1297):

Senatori vota	nti	•	•	•	198
Favorevoli					190
Contrari .					8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decretolegge 25 aprile 1932, n. 457, recante agevolazioni tributarie per le autovetture di limitata potenza (1300):

Senatori votanti	٠	•	•	•	•	•	198
Favorevoli .			•				188
Contrari			•				10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decretolegge 19 maggio 1932, n. 533, riguardante l'esonero dall'imposta sull'energia elettrica consumata a bordo delle navi (1301):

Senatori votanti	•	•	٠	٠	198
Favorevoli .					186
Contrari				•	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decretolegge 25 aprile 1932, n. 574, che approva e rende esecutorio l'atto aggiuntivo 15 febbraio 1932 per la parziale modificazione dei patti di concessione del tronco di allacciamento del Comune di Castiglione di Sicilia alla ferrovia Circumetnea (1302):

	Senatori votanti	•	•	٠	•	198
	Favorevoli .					180
	Contrari		•			18
Il :	Senato approva.					

Conversione in legge del Regio decretolegge 24 marzo 1932, n. 327, riflettente l'autorizzazione al Governo dell'Eritrea a prestare garanzia ad un finanziamento in favore di Società industriali della Colonia (1304):

8	Senatori vota	nti	•	•	•	٠	. 198
	Favorevoli						187
	Contrari .			:			11
^							

137 (1)

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decretolegge 6 giugno 1932, n. 695, che approva e rende esecutorio l'atto aggiuntivo 21 maggio 1932 per l'esecuzione della variante del tronco di penetrazione in Roma della ferrovia Roma-Civitacastellana-Viterbo (1306):

Senatori votanti	•		•	•	•	•	. 198
Favorevoli .			• .		•		187
Contrari	•	•	•	•	•	•	11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decretolegge 22 aprile 1932, n. 599, prorogante il termine per la istituzione degli albi di esportatori di prodotti orto-frutticoli ed agrumari, di essenze agrumarie e di fiori, contemplati dalla legge 31 dicembre 1931, n. 1806 (1312):

Senatori votanti	•	•	•	•	198	
Favorevoli . Contrari					•	

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decretolegge 6 giugno 1932, n. 723, concernente provvedimenti per le industrie e i commerci di Fiume (1315):

Senatori	votai	nti	•	•	•	•	•	•	•	198
Favore	evoli				•				1	91
Contra	ri .									7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decretolegge 18 luglio 1932, n. 861, recante riduzione delle tasse di concessione governativa sulle licenze per trattenimenti danzanti negli alberghi (1317):

Senatori votanti	•	•	•	•	198
Favorevoli .	:				186
Contrari		•			12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decretolegge 16 giugno 1932, n. 714, che proroga il termine del 30 giugno 1932, stabilito dal Regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, per la rinnovazione delle ipoteche iscritte secondo le leggi anteriori dei territori annessi al Regno (1318):

Senatori votant	i .	•	•	•	. 198
Favorevoli .			•		190
Contrari		. •	•		8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decretolegge 26 maggio 1932, n. 610, riguardante disposizioni per la eliminazione di disavanzi dei bilanci delle Provincie dell'anno 1932 (1319):

Senatori votanti	•	•		19
Favorevoli .				188
Contrari				10

Il Senato approva.

PRESIDENTE. Domani seduta pubblica alle ore 16 col seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Estensione della disciplina giuridica dei contratti collettivi di lavoro ai rapporti di compartecipazione nel ramo di produzione agricola e di piccola affittanza (523).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto legge 24 marzo 1932, n. 392, concernente provvedimenti per la Milizia portuaria (1303);

Conversione in legge del Regio decreto legge 19 agosto 1932, n. 1150, che autorizza la concessione di contributi a carico dello Stato per la costruzione di edifici ad uso di scuole industriali e scuole medie commerciali (1321):

Conversione in legge del Regio decreto legge 9 maggio 1932, n. 813, che detta disposizioni sulla circolazione dei motoscafi e delle imbarcazioni a motore (1323):

Conversione in legge del Regio decreto legge 22 luglio 1932, n. 870, relativo all'assicurazione dei piroscafi « Rex » e « Conte di Savoia » (1324);

Conversione in legge del Regio decretolegge 22 luglio 1932, n. 1065, con il quale è stato approvato il piano particolareggiato di esecuzione per la sistemazione della zona detta del « Quartiere degli affari » in Milano (1338);

Conversione in legge del Regio decretolegge 22 settembre 1932, n. 1305, concernente la soppressione, a partire dall'anno 1932, dei premi da concedersi ai titolari dei libretti delle Casse di risparmio postali, i quali abbiano accreditato a loro favore, al 31 dicembre di ciascun anno, un credito non inferiore alle lire 2000 (1341);

Conversione in legge del Regio decretolegge 26 maggio 1932, n. 782, che ha dato approvazione all'Emendamento all'articolo 393 del Trattato di Versailles e agli articoli corrispondenti degli altri Trattati di pace, adottati dalla Conferenza Internazionale del Lavoro, nella sua quarta sessione (Ginevra 18 ottobre-3 novembre 1922) (1347);

Conversione in legge del Regio decretolegge 25 agosto 1932, n. 1260, concernente la disciplina della conservazione degli estratti o concentrati e dei succhi di pomodoro (1349);

Conversione in legge del Regio decretolegge 25 aprile 1932, n. 436, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1931-32, ed ai bilanci di alcune Aziende autonome per detto esercizio nonchè altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione del decreto Reale 25 aprile 1932, n. 425, relativo a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo (1299);

Conversione in legge del Regio decretolegge 26 maggio 1932, n. 563, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, ed a quelli della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1931-32, nonchè ai bilanci speciali di Aziende autonome per l'esercizio medesimo, e provvedimenti vari di carattere finanziario; e convalidazione del decreto Reale 26 maggio 1932, n. 562, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo (1314);

Conversione in legge del Regio decretolegge 16 giugno 1932, n. 687, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di alcune Amministrazioni autonome, per l'esercizio finanziario 1931-32, nonchè provvedimenti vari di carattere finanziario; e convalidazione dei Regi decreti 16 giugno 1932, n. 709 e 27 giugno 1932, n. 808, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste (1316).

Risposte scritte ad interrogazioni.

Al ministro delle finanze, circa il dazio ad valorem e le merci quotate sul mercato, per sapere se non crede conveniente disporre che il dazio unitario sia fissato periodicamente in relazione ai corsi del mercato invece di basarlo sulle fatture d'acquisto.

Ricci Federico.

RISPOSTA. — La determinazione del valore delle merci, ai fini dell'applicazione dei dazi doganali, si compie in massima sulla base delle fatture di origine. Le fatture però non costituiscono, per le dogane, il solo elemento di giudizio, dovendo questo essere sempre integrato con indagini circa l'effettivo valore dello merci stesse, al momento della loro importazione.

Allorquando si tratta di merci in massa, le dogane si riferiscono normalmente alle quotazioni internazionali: perciò, senza ricorrere a un sistema di valori ufficiali, che per il rapido oscillare dei prezzi richiederebbe una frequente revisione, riesce agevole rilevare ogni incongruità nei valori dichiarati.

Più complessa invece si presenta l'indagine, e in questo caso non soccorrerebbero neppure i valori ufficiali, quando si tratti di manufatti aventi struttura complessa.

Comunque, a derimere le divergenze che sorgono tra i valori dichiarati e quelli riconosciuti dalle dogane, l'Amministrazione con apposito provvedimento, adottato nello scorso aprile, ha deferito al Collegio dei periti doganali, così come avviene per le contestazioni relative alla qualificazione delle merci, le controversie circa i valori. Tale sistema costituisce una evidente garanzia sia per il contribuente cho per l'Amministrazione, potendo detto Collegio

disporre di tutti gli elementi per un sicuro giudizio di merito, senza tener conto che, a prevenire dichiarazioni di valore non veritiero, sono comminate gravi sanzioni pecuniarie.

In ogni modo per talune merci, per le quali ricorrono particolari condizioni tecniche e commerciali, si è anche provveduto alla fissazione di valori ufficiali; e non è escluso che analogo criterio, con le dovute cautele, possa essere esteso, d'intesa con il Ministero delle corporarazioni, ad altri prodotti.

Il Ministro delle Corporazioni
BOTTAL.

Al ministro delle comunicazioni sull'opportunità di ristabilire la custodia del passaggio a livello sulla via Aurelia fra le stazioni di Querceta e Montignoso, la soppressione della quale ha dato causa a non pochi disastri, con vittime umane, come anche in questi giorni si è verificato.

Mortara.

RISPOSTA. — In seguito agli ultimi inconvenienti verificatisi al passaggio a livello sulla via Aurelia fra le stazioni di Querceta e Montignoso ed alla interrogazione dell'onorevole senatore Mortara, si è ripresa in esame la possibilità di ristabilire la custodia del passaggio a livello in parola. Avendo però questo, secondo le disposizioni di carattere generale, tutti i requisiti prescritti per essere lasciato incustodito, si è dovuto riconoscere che non vi è la opportunità di ristabilirne la custodia.

D'altra parte gli inconvenienti, in esso verifificatisi ultimamente, secondo quanto è stato accertato, sono da attribuirsi a cause del tutto estranee ai requisiti di cui sopra.

> Il Sottosegretario di Stato per le Comunicazioni PENNAVARIA.

Ai ministri dell'interno e delle finanze per conoscere quali provvedimenti verranno adottati in conseguenza di grave denunzia sporta dal Commissario prefettizio di Taranto a carico di un alto funzionario dello Stato, ed a carico di terzi, denunzia da oltre tre mesi dichiarata priva di qualsiasi fondamento da apposita Commissione di studio convocata dal Regio Governo, ed ormai di dominio pubblico, perchè parzialmente riprodotta da una gazzetta del Mezzogiorno, provocando una querela per diffamazione tuttora pendente dinanzi il competente Tribunale.

CASANOVA.

RISPOSTA. — La questione prospettata dall'onorevole interrogante è tuttora in corso di studio da parte dei Ministeri delle finanze e dell'interno, i quali si riservano di promuovere, d'accordo e nelle rispettive competenze, i provvedimenti del caso.

> Il Sottosegretario di Stato ARPINATI.

Al ministro della guerra per sapere per quali motivi non creda di venire incontro ai desideri degli agricoltori con l'acquistare i bovini necessari per l'Esercito in Italia, come si faceva prima e durante la guerra, anzichè in Africa ed in America, rendendo in tal modo un servizio anche al mercato dei cambi, trattenendo in Italia circa 60 milioni di lire e contribuendo efficacemente colla cooperazione, che nell'ora difficile presente si rende necessaria, di tutte le volontà e di tutte le possibilità, a risollevare l'economia agraria del nostro paese.

FRANCESCO ROTA.

RISPOSTA. — Le necessità che l'onorevole interrogante mi rappresenta sono ben note a questo Ministero che tiene sempre conto, nei limiti del possibile, delle necessità stesse e soprattutto del fatto che gli approvvigionamenti per l'esercito concorrono a dare quanto più si può incremento alle attività e alla produzione nazionale.

Nel caso che forma oggetto della interrogazione debbo segnalare anzitutto all'onorevole interrogante che l'organizzazione militare deve essere preparata anche nei riguardi della carne congelata, che forma, come è noto, parte essenziale dell'alimentazione dell'esercito in guerra. Perciò è indispensabile ottenere che, fin dal tempo di pace, siano preparati i mezzi e addestrato il personale necessario sia per la conservazione che per la distribuzione.

L'Amministrazione militare, per l'alimentazione dell'esercito, acquista carne congelata importata dall'estero anzichè carne fresca di

produzione nazionale, principalmente perchè il prezzo della prima è stato sempre notevolmente inferiore a quello della seconda, dal che ne deriva un risparmio di parecchi milioni all'anno.

Quanto alla somma che l'Amministrazione militare spende all'estero per l'acquisto della carne, è da notare che i 60 milioni all'anno accennati dalla S. V. onorevole rappresentano ciò che, parecchi anni fa, costava complessivamente all'Amministrazione la fornitura della carne, comprendendo cioè in detta somma tutte le spese accessorie (sbarco, dogana, frigoriferi, trasporti, imposta di consumo ecc.) che occorre fare dal momento in cui la derrata viene sbarcata in porti italiani fino a quello del consumo.

Tali spese accessorie sono fatte in Italia, mentre le somme che vanno all'estero sono soltanto quelle relative al pagamento della carne alle Ditte fornitrici.

Ma da qualche anno la spesa complessiva è assai minore. Anzi, sulla base degli ultimi contratti, la carne viene pagata alle Ditte solo Lit. 2 per chilogramma; e siccome se ne consumano annualmente circa 13 o 14 mila tonnellate, dato che in alcuni giorni della settimana la carne è sostituita da altri alimenti di produzione nazionale, così la spesa complessiva è di 26 a 28 milioni di lire circa all'anno.

Di questi però circa 7 milioni di lire rappresentano il nolo del trasporto della carne dal Sud-America o dal Sud-Africa che, per patto contrattuale deve essere eseguito da navi di bandiera italiana; nolo che viene quindi percepito da armatori nazionali con evidente vantaggio della nostra marina mercantile.

In conclusione, quindi, la somma che l'Amministrazione militare spende effettivamente all'estero per acquisti di carne si riduce a circa una ventina di milioni di lire all'anno.

Nè ciò può costituire un danno per l'economia nazionale poichè, come è noto, l'Italia per far fronte alle esigenze del proprio consumo, deve importare carni dall'estero e nello scorso 1931 tali importazioni raggiunsero un valore di circa 500 milioni di lire.

È perciò evidente che, se l'Amministrazione militare acquistasse carni fresche nazionali in luogo di quella congelata, si avrebbe per conseguenza che altri importatori privati dovrebbero acquistare in più dall'estero quelle 14 mila tonnellate di carne che l'esercito assorbirebbe dalla produzione nazionale. Identico perciò sarebbe il risultato per la bilancia commerciale italiana, ma maggiormente sarebbe gravato l'Erario attraverso il bilancio dell'Amministrazione della guerra.

.Il Ministro della guerra. GAZZERA.

Al ministro delle finanze per sapere se, in seguito agli accordi intervenuti fra l'Amministrazione finanziar a e le Federazioni agricoltori per la doverosa riduzione dei redditi agrari, non creda equo ed utile ordinare che le riduzioni concordate vengano eseguite d'ufficio, evitando ai contribuenti l'obbligo del ricorso ed il danno a quelli che non l'abbiano presentato nel termine utile, e se non creda anche giusto che la riduzione abbia effetto per tutti dal 1º gennaio 1933.

FRACASSI.

RISPOSTA. — Gli accordi tra i rappresentanti l'Amministrazione finanziaria (Ispettori superiori delle imposte dirette) ed i rappresentanti la Confederazione Nazionale Fascista degli Agricoltori, accordi coi quali sono state stabilite le riduzioni dei redditi agrari in dipendenza della erisi che travaglia l'agricoltura, si ricollegano a precedenti accordi dello stesso genere e — come questi ultimi — presuppongono, per la loro applicazione, che i contribuenti interessati presentino domanda di rettifica nei termini prescritti e che la rettifica stessa sia ammessa in conformità alle vigenti disposizioni in materia.

Affinchè, adunque, i contribuenti possano ottenere le riduzioni contemplate negli ultimi accordi, è indispensabile che essi ne abbiano fatto individualmente domanda entro il termine del 31 luglio u. s., esclusa la possibilità che le riduzioni medesime siano accordate d'ufficio a tutti, nonostante la mancanza o la tardività della domanda.

Occorre in proposito considerare che gli accordi tra la finanza e l'Associazione sindacale hanno solamente lo scopo di fissare i criteri per la determinazione del reddito agrario assoggettabile alla relativa imposta, evitando che tale determinazione debba essere fatta dal singolo contribuente.

Essi, adunque, non hanno menomamente inteso di derogare comunque alle disposizioni legislative riguardanti la presentazione di tempestiva domanda diretta ad ottenere la rettifica in diminuzione del reddito già accertato. Nè tale deroga sarebbe stata possibile, così come non è possibile per autorizzazione ministeriale.

La legge stabilisce in modo esplicito che la domanda di rettifica in diminuzione in tanto può essere produttiva di effetti, in quanto sia già scaduto almeno un biennio dall'ultimo accertamento e in quanto essa venga presentata nel periodo dal 1º maggio al 31 luglio, con efficacia dal 1º gennaio dell'anno successivo.

Non verificandosi l'una o l'altra di tali condizioni, la rettifica in diminuzione del reddito già accertato non può essere per legge ottenuta, nessuna importanza potendosi attribuire al fatto che i criteri per la riduzione siano stati fissati in un accordo con le Associazioni sindacali.

Può aggiungersi che – anche a voler prescindere dai motivi di ordine giuridico – la richiesta dell'onorevole interrogante non può essere assecondata in quanto la concessione d'ufficio delle riduzioni a tutti i contribuenti verrebbe a rappresentare un indebito vantaggio per coloro che hanno già ottenuto, nel biennio in corso, la revisione in diminuzione del loro reddito, nonchè per coloro il cui reddito non è diminuito o, come non può escludersi, ha avuto un incremento.

Ad ogni modo l'onorevole interrogante può essere sicuro che gli accordi sono stati portati a conoscenza degli interessati in tempo utile perchè di essi si potesse domandare l'applicazione con effetto dal 1º gennaio 1933; e può essere del pari sicuro che le domande regolarmente presentate saranno esaminate dagli uffici finanziari con la maggiore attenzione e benevolenza.

Il Ministro delle finanze.

JUNG.

Al ministro dell'agricoltura e delle foreste per sapere se non ritiene opportuno di modificare la portata del R. D. L. 15 ottobre 1932 per assecondare il reclamo di tanti produttori di vino dell'Alta Italia, feriti nei loro interessi economici, già tanto aggravati per le forti spese imposte dalla moderna viticoltura. Provvedimento che ferisce in modo speciale i piccoli produttori di vino ed i mezzadri che facevano fidanza pagare col prodotto vino i debiti accumulatisi nel corso dell'anno e sono obbligati a fare nuovi debiti per correggere i loro vini od a vendere a prezzi infimi a commercianti che poi hanno margine di lauti guadagni, ferisce la classe media degli impiegati e professionisti abituati per il consumo famigliare a vino di bassa gradazione a minima spesa e costretti invece ora ad acquistare vini di più elevato valore che molte volte il bilancio famigliare non permette.

ANGELO PASSERINI.

RISPOSTA. — I provvedimenti contenuti nel Regio decreto-legge 2 settembre 1932, n. 1225, sono diretti alla difesa economica della viticoltura.

L'onorevole interrogante sa che uno dei mezzi più idonei per realizzare tale difesa consiste nel togliere dal mercato la pletora dei vini di bassa gradazione alcoolica, che appesantiscono il mercato stesso, deprimendo tutta la produzione nazionale e costituendo una delle cause determinanti la crisi attuale e quelle purtroppo ricorrenti nel nostro Paese.

L'orientamento odierno del consumo del vino è verso la qualità, quindi verso i vini ben preparati, di gradazione alcoolica media, e verso i vini fini e superiori. Occorre adeguarsi a tali esigenze.

D'altro canto, la legge, che ha avuto il preventivo assenso delle organizzazioni sindacali interessate e ha riscosso anche le più ampie lodi da parte dei rappresentanti delle nazioni convenuti al Congresso internazionale della vite e del vino recentemente svoltosi in Roma, lascia al produttore, all'industriale e al commerciante la possibilità, mediante le concentrazioni, sia pur limitate, e i tagli, di raggiungere le gradazioni alcooliche minime stabilite per i vini destinati al consumo.

L'Italia potrà difendere efficacemente i propri viticoltori quando sarà disciplinata la coltivazione della vite. A tale disciplina si potrà, appunto, indirettamente pervenire, attraverso alcune delle disposizioni contenute nell'articolo 11 della recente legge, le quali costitui-

scono, del resto, l'unico mezzo efficace per combattere la frode dell'annacquamento.

Non ritengo pertanto opportuno che sia modificata la portata del Regio decreto-legge 15 ottobre 1932, n. 1225, come desidererebbe l'onorevole interrogante, perchè ogni attenuazione vulnererebbe i principi informatori della legge stessa.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
ACERBO

ORDINE DEL GIORNO DEGLI UFFICI

Mercoledi 7 dicembre 1932

ALLE ORE 15.

- a) Per la loro costituzione;
- b) per l'esame dei seguenti disegni di legge:

Rivalutazione dei contratti di assicurazione sulla vita stipulati da cittadini delle nuovo provincie con società germaniche (1292).

— (Iniziato in Senato);

Abolizione del termine per la revisione dei decreti di riconoscimento del possesso dei diritti esclusivi di pesca (1294). — (Iniziato in Senato);

Modifica dell'articolo 10 del Regio decretolegge 13 novembre 1924, n. 1825, sul contratto di impiego privato (1295). — (Iniziato in Senato):

Ordinamento del Corpo veterinario militare (1351);

Varianti al numero dei direttori e vice direttori del servizio tecnico di artiglieria (1352):

Norme per l'ordinamento del personale dei cantonieri delle strade statali (1355);

Ampliamento della circoscrizione territoriale del comune di Pineto (Teramo) (1356);

Modificazione all'organico del personale tecnico civile per il servizio chimico militare (1357);

Modificazioni alla legge 1º giugno 1931, n. 836, sul regime giuridico delle proprietà in zone militarmente importanti (1358); Continuazione della corresponsione del contributo dello Stato a favore dell'Istituto agricolo coloniale italiano di Firenze (1360);

Iscrizione, nell'albo degli avvocati, degli ex combattenti, dei benemeriti della causa nazionale e dei legionari fiumani (1380);

Distacco della frazione Isella dal comune di Valduggia (Vercelli) e sua aggregazione al comune di Grignasco (Novara) (1381);

Approvazione del contratto in data 28 dicembre 1931, portante cessione gratuita a favore della Fabbriceria della Parrocchia di San Giovanni Battista in La Spezia del complesso di immobili costituenti l'ex Chiesa e Convento di Sant'Agostino in quella città, per essere adibiti a sede della suindicata parrocchia con l'obbligo alla Fabbriceria stessa di fornire al Vescovo, mediante concessione in enfiteusi perpetua, una parte dei locali per gli uffici della Diocesi (1382);

Approvazione del contratto in data 24 novembre 1931, concernente permuta di immobili tra lo Stato e l'Istituzione di beneficenza denominata « Asilo delle Orfanelle » in Zara, con abbuono della somma di lire 77.216,40 che l'Asilo avrebbe dovuto corrispondere a conguaglio (1383);

Approvazione del contratto 21 luglio 1932, riguardante la sistemazione edilizia delle Regie Scuole di Ingegneria e di Chimica Industriale di Bologna (1384);

Modificazioni al Testo Unico delle leggi sull'avanzamento dei corpi militari della Regia marina (1385);

Istituzione del servizio dei pacchetti postali (1386);

Norme di pensione per l'amministrazione della Concessione italiana di Tientsin nel periodo dal 13 aprile 1907 al 25 novembre 1919 (1387);

Norme per il conferimento dei banchi di lotto (1395);

Modificazioni all'articolo 29 del Regio decreto-legge 3 aprile 1930, n. 682, convertito nella legge 6 gennaio 1931, n. 92, contenente norme tecniche ed igieniche di edilizia per le località sismiche (1396);

Aumento del deposito per i ricorsi in cassazione (1413);

Norme integrative e modificative di quelle vigenti per la gestione di case economiche, popolari e per impiegati nelle zone danneggiate da terremoti (1414);

Provvedimenti inerenti ai quadri del Regio esercito (1415);

Disposizioni concernenti le modalità di costruzione delle metropolitane e delle gallerie

urbane, affinchè possano anche soddisfare al compito di ricoveri controaerei (1416);

Ricostituzione del comune di Sant'Angelo Limosano (Campobasso) (1417).

Prof. Gioacchino Laurenti
Capo dell'Ufficio dei Resoconti